

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2700/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che adegua, a decorrere dal 1° luglio 1999, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttivi applicati a dette retribuzioni e pensioni** ..... 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 2701/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2201/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili** ..... 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi** ..... 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 2703/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999, recante modifica del regolamento (CE) n. 2596/97 che proroga il periodo previsto dall'articolo 149, paragrafo 1, dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia** ..... 11
- ★ **Regolamento (CE) n. 2704/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1251/1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi** ..... 12
- Regolamento (CE) n. 2705/1999 della Commissione, del 20 dicembre 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofruttili ..... 13
- Regolamento (CE) n. 2706/1999 della Commissione, del 20 dicembre 1999, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie ..... 15
- Regolamento (CE) n. 2707/1999 della Commissione, del 20 dicembre 1999, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera ..... 17



Regolamento (CE) n. 2708/1999 della Commissione, del 20 dicembre 1999, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve .....	19
* <b>Regolamento (CE) n. 2709/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante apertura, per il 2000, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 10, 0104 20 90 e 0204 e che prevede deroga al regolamento (CE) n. 1439/95, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine .....</b>	<b>20</b>
Regolamento (CE) n. 2710/1999 della Commissione, del 20 dicembre 1999, che stabilisce il quantitativo disponibile nel primo semestre 2000 per taluni prodotti del settore del latte e del settore lattiero-caseari nel quadro dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria, la Romania e la Slovenia e del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i paesi baltici .....	25
* <b>Regolamento (CE) n. 2711/1999 della Commissione, del 20 dicembre 1999, che deroga all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2366/98, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2000/2001 .....</b>	<b>27</b>
* <b>Regolamento (CE) n. 2712/1999 della Commissione, del 20 dicembre 1999, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento spagnolo e greco .....</b>	<b>28</b>
* <b>Regolamento (CE) n. 2713/1999 della Commissione, del 20 dicembre 1999, che deroga al regolamento (CE) n. 3444/90 recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine .....</b>	<b>31</b>
* <b>Regolamento (CE) n. 2714/1999 della Commissione, del 20 dicembre 1999, recante disposizioni transitorie in materia di gestione e di controllo dei pagamenti diretti nei settori dei seminativi e delle carni bovine .....</b>	<b>33</b>
* <b>Regolamento (CE) n. 2715/1999 della Commissione, del 20 dicembre 1999, che fissa il limite di intervento per i pomodori per la campagna 2000 .....</b>	<b>34</b>
* <b>Regolamento (CE) n. 2716/1999 della Commissione, del 20 dicembre 1999, recante modifica del regolamento (CE) n. 1564/1999 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, il prezzo minimo all'importazione per le uve secche, nonché la tassa di compensazione applicabile qualora tale prezzo non sia rispettato .....</b>	<b>35</b>
* <b>Regolamento (CE) n. 2717/1999 della Commissione, del 20 dicembre 1999, recante modifica del regolamento (CE) n. 882/1999 della Commissione che fissa il prezzo minimo all'importazione applicabile durante la campagna di commercializzazione 1999/2000 a taluni prodotti trasformati a base di ciliegie .....</b>	<b>36</b>
* <b>Regolamento (CE) n. 2718/1999 della Commissione, del 20 dicembre 1999, recante modifica del regolamento (CE) n. 97/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio per quanto concerne il prezzo minimo e l'indennità compensativa da pagare ai produttori di patate nonché del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate .....</b>	<b>37</b>

<b>* Regolamento (CE) n. 2719/1999 della Commissione, del 20 dicembre 1999, recante modifica del regolamento (CE) n. 1431/94 che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni di pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio</b> .....	48
Regolamento (CE) n. 2720/1999 della Commissione, del 20 dicembre 1999, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero .....	49
Regolamento (CE) n. 2721/1999 della Commissione, del 20 dicembre 1999, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto .....	51

---

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

**Consiglio**

1999/847/CE:

<b>* Decisione del Consiglio, del 9 dicembre 1999, che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile</b> .....	53
--	----

1999/848/CE:

<b>* Decisione del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla piena applicazione dell'acquis di Schengen in Grecia</b> .....	58
--	----

1999/849/CE:

<b>* Decisione del Consiglio, del 14 dicembre 1999, relativo alla concessione di un aiuto nazionale da parte del Governo austriaco a favore dei piccoli produttori in regioni svantaggiate visto l'allegato XV dell'atto di adesione del 1994</b> .....	59
---	----

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE, CECA, EURATOM) N. 2700/1999 DEL CONSIGLIO  
del 17 dicembre 1999**

**che adegua, a decorrere dal 1° luglio 1999, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,  
visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,  
visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68<sup>(1)</sup> e modificati da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 1238/1999<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65 bis, 82 e l'allegato XI di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,  
vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) in esito all'esame delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti effettuato sulla base della relazione predisposta dalla Commissione, risulta opportuno procedere all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee in base all'esame annuale 1999;
- (2) ai termini dell'allegato XI dello statuto, l'adeguamento annuale per l'esercizio 2000 comporterà entro il 31 dicembre 2000 la fissazione di nuovi coefficienti correttori, con effetto retroattivo al 1° luglio 2000;
- (3) i nuovi coefficienti correttori potrebbero comportare adeguamenti (positivi o negativi) retroattivi delle retribuzioni e delle pensioni riguardanti un periodo dell'esercizio 2000 i cui pagamenti saranno stati effettuati sulla base del presente regolamento;
- (4) occorre pertanto prevedere o il versamento di arretrati in caso di aumento dovuto ai nuovi coefficienti correttori o, in caso di diminuzione, il recupero dell'indebitato versato per il periodo compreso fra la data d'effetto e la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale presa dal Consiglio per l'esercizio 2000;
- (5) occorre prevedere che gli effetti di un eventuale recupero potranno coprire un periodo massimo di dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale presa dal Consiglio per l'esercizio 2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Con effetto al 1° luglio 1999:

a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 150 del 17.6.1999, pag. 1.

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	11 255,79	11 853,71	12 451,63	13 049,55	13 647,47	14 245,39		
A 2	9 988,58	10 559,13	11 129,68	11 700,23	12 270,78	12 841,33		
A 3/LA 3	8 272,36	8 771,43	9 270,50	9 769,57	10 268,64	10 767,71	11 266,78	11 765,85
A 4/LA 4	6 949,66	7 339,20	7 728,74	8 118,28	8 507,82	8 897,36	9 286,90	9 676,44
A 5/LA 5	5 729,65	6 069,09	6 408,53	6 747,97	7 087,41	7 426,85	7 766,29	8 105,73
A 6/LA 6	4 951,49	5 221,65	5 491,81	5 761,97	6 032,13	6 302,29	6 572,45	6 842,61
A 7/LA 7	4 262,23	4 474,31	4 686,39	4 898,47	5 110,55	5 322,63		
A 8/LA 8	3 769,56	3 921,58						
B 1	4 951,49	5 221,65	5 491,81	5 761,97	6 032,13	6 302,29	6 572,45	6 842,61
B 2	4 290,09	4 491,22	4 692,35	4 893,48	5 094,61	5 295,74	5 496,87	5 698,00
B 3	3 598,48	3 765,72	3 932,96	4 100,20	4 267,44	4 434,68	4 601,92	4 769,16
B 4	3 112,37	3 257,40	3 402,43	3 547,46	3 692,49	3 837,52	3 982,55	4 127,58
B 5	2 782,05	2 899,42	3 016,79	3 134,16				
C 1	3 174,49	3 302,50	3 430,51	3 558,52	3 686,53	3 814,54	3 942,55	4 070,56
C 2	2 761,14	2 878,45	2 995,76	3 113,07	3 230,38	3 347,69	3 465,00	3 582,31
C 3	2 575,62	2 676,13	2 776,64	2 877,15	2 977,66	3 078,17	3 178,68	3 279,19
C 4	2 327,27	2 421,54	2 515,81	2 610,08	2 704,35	2 798,62	2 892,89	2 987,16
C 5	2 145,89	2 233,82	2 321,75	2 409,68				
D 1	2 425,17	2 531,21	2 637,25	2 743,29	2 849,33	2 955,37	3 061,41	3 167,45
D 2	2 211,29	2 305,47	2 399,65	2 493,83	2 588,01	2 682,19	2 776,37	2 870,55
D 3	2 058,13	2 146,22	2 234,31	2 322,40	2 410,49	2 498,58	2 586,67	2 674,76
D 4	1 940,54	2 020,12	2 099,70	2 179,28				

- b) — all'articolo 1, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 165,87 EUR è sostituito dall'importo di 170,35 EUR,
- all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 213,61 EUR è sostituito dall'importo di 219,38 EUR,
- all'articolo 69, seconda frase, dello statuto, e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII del medesimo, l'importo di 381,61 EUR è sostituito dall'importo di 391,91 EUR,
- all'articolo 3, primo comma, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 190,90 EUR è sostituito dall'importo di 196,05 EUR.

#### Articolo 2

Con effetto al 1° luglio 1999, la tabella degli stipendi base mensili che figura all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

Categorie	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
A	I	5 284,60	5 939,19	6 593,78	7 248,37
	II	3 835,48	4 209,22	4 582,96	4 956,70
	III	3 223,12	3 366,70	3 510,28	3 653,86
B	IV	3 096,23	3 399,34	3 702,45	4 005,56
	V	2 432,04	2 592,35	2 752,66	2 912,97
C	VI	2 313,05	2 449,23	2 585,41	2 721,59
	VII	2 070,25	2 140,69	2 211,13	2 281,57
D	VIII	1 871,18	1 981,39	2 091,60	2 201,81
	IX	1 802,02	1 827,12	1 852,22	1 877,32

### Articolo 3

Con effetto al 1° luglio 1999, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato:

- a 102,24 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 4 o C 5;
- a 156,75 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 1, C 2 o C 3.

### Articolo 4

Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1999 sono calcolate, a decorrere da tale data, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, come modificata dall'articolo 1, lettera a) del presente regolamento.

### Articolo 5

Con effetto al 1° luglio 1999, la data «1° luglio 1998» che figura all'articolo 63, secondo comma, dello statuto, è sostituita dalla data «1° luglio 1999».

### Articolo 6

1. Con effetto al 16 maggio 1999 i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o sedi qui di seguito elencati, sono stabiliti come segue:

- Irlanda 112,7

2. Con effetto al 1° luglio 1999 i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o sedi qui di seguito elencati, sono stabiliti come segue:

Belgio		100,0
Danimarca		131,7
Germania		107,6
tranne:	Bonn	101,7
	Karlsruhe	98,8
	Monaco	108,8
Grecia		86,5
Spagna		92,3
Francia		118,8
Irlanda		109,7
Italia		101,3
tranne:	Varese	94,7
Lussemburgo		100,0
Paesi Bassi		114,4
Austria		110,2
Portogallo		85,4
Finlandia		117,8
Svezia		120,0
Regno Unito		156,5
tranne:	Culham	123,8

3. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono stabiliti a norma dell'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto. Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88 <sup>(1)</sup> restano applicabili.

4. A norma dell'allegato XI dello statuto, questi coefficienti correttori potrebbero essere modificati con regolamento del Consiglio prima del 31 dicembre 2000, che fissare nuovi coefficienti correttori con effetto al 1° luglio 2000. In tal caso, le istituzioni procederanno, con effetto retroattivo fra la data d'effetto e la data di entrata in vigore della decisione sull'adeguamento 2000, al corrispondente adeguamento positivo o negativo delle retribuzioni dei funzionari e delle pensioni corrisposte agli ex funzionari ed altri aventi diritto.

<sup>(1)</sup> GU L 191 del 22.7.1988, pag. 1.

L'eventuale ricupero dell'indebito versato a causa dell'adeguamento retroattivo può essere ripartito sul periodo massimo di dodici mesi che segue la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale per il 2000.

#### Articolo 7

Con effetto al 1° luglio 1999, la tabella di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, è sostituita dalla tabella che segue:

	Per il funzionario avente diritto agli assegni familiari		Per il funzionario non avente diritto agli assegni familiari	
	dal 1° al 15° giorno	a decorrere dal 16° giorno	dal 1° al 15° giorno	a decorrere dal 16° giorno
	EUR per giorno di calendario			
A 1-A 3 e LA 3	66,45	31,31	45,62	26,22
A 4-A 8 e LA 4-LA 8 e categoria B	64,49	29,20	43,76	22,84
Altri gradi	58,51	27,24	37,65	18,84

#### Articolo 8

Con effetto al 1° luglio 1999, le indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 <sup>(1)</sup> sono fissate a 296,34 EUR, 447,28 EUR, 489,06 EUR e 666,74 EUR.

#### Articolo 9

Con effetto al 1° luglio 1999, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 <sup>(2)</sup> si applica il coefficiente 4,277878.

#### Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. HEMILÄ

<sup>(1)</sup> GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1. Regolamento completato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6) e modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2461/98 (GU L 307 del 17.11.1998, pag. 5).

<sup>(2)</sup> GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom), n. 2459/98 (GU L 307 del 17.11.1998, pag. 3).

**REGOLAMENTO (CE) N. 2701/1999 DEL CONSIGLIO  
del 14 dicembre 1999**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2201/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio <sup>(3)</sup>, prevede la ripartizione annuale tra gli Stati membri della quota fissata per la concessione dell'aiuto alla produzione di prodotti trasformati a base di pomodori; per la campagna 1999/2000, la ripartizione è effettuata in funzione della media dei quantitativi prodotti per i quali è stato rispettato il prezzo minimo durante le campagne 1997/1998 e 1998/1999; a decorrere dalla campagna 2000/2001, essa si basa sulla media dei suddetti quantitativi prodotti nel corso delle tre campagne precedenti la campagna per la quale viene effettuata la ripartizione;
- (2) in Portogallo la campagna 1997/1998 è stata caratterizzata da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, che hanno provocato un calo anormale e considerevole della produzione; la ripartizione delle quote effettuata tenendo conto di questa produzione eccezionalmente bassa del Portogallo non rispecchierebbe il potenziale di produzione di questo Stato membro in considerazioni climatiche normali;
- (3) è opportuno assegnare al Portogallo, in via eccezionale e unicamente per le due campagne di commercializzazione caratterizzate dal calo eccezionale della produzione di pomodori da trasformazione, cioè le campagne 1999/2000 e 2000/2001, un quantitativo supplementare di pomodori freschi destinati alla trasformazione in concentrato, al fine di compensare la perdita di quote dovuta alle condizioni anormali della campagna 1997/1998, senza peraltro ledere i produttori degli altri Stati membri; tale quantitativo supplementare deve essere

fissato a 83 468 tonnellate per la campagna di commercializzazione 1999/2000, mentre per la campagna 2000/2001 deve essere calcolato sostituendo il quantitativo effettivamente trasformato nella campagna 1997/1998 con il quantitativo di 884 592 tonnellate inizialmente assegnato al Portogallo;

- (4) il presente regolamento riguarda la campagna di commercializzazione 1999/2000; detta campagna è iniziata il 15 giugno 1999; il presente regolamento dovrebbe essere applicabile con effetto a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2201/96 è inserito il seguente paragrafo:

«3 bis. In deroga al paragrafo 3, un quantitativo supplementare di pomodori freschi destinati alla produzione di concentrato è assegnato al Portogallo per le campagne di commercializzazione 1999/2000 e 2000/2001. Detto quantitativo è pari:

- a 83 468 tonnellate per la campagna 1999/2000, e
- per la campagna 2000/2001, alla differenza tra il quantitativo calcolato conformemente al paragrafo 3 e quello calcolato sostituendo con 884 592 tonnellate il quantitativo di pomodori freschi utilizzato in Portogallo per la fabbricazione di concentrato nel corso della campagna 1997/1998.

Il volume di pomodori freschi di cui al paragrafo 1 e il quantitativo di pomodori freschi destinati alla produzione di concentrato di cui al paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, sono maggiorati, per le due campagne anzidette, del quantitativo supplementare assegnato al Portogallo.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con effetto a decorrere dal 15 giugno 1999.

<sup>(1)</sup> Parere reso il 2 dicembre 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Parere reso il 20 ottobre 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2199/97 (GU L 303 del 6.11.1997, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1999.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

K. HEMILÄ

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 2702/1999 DEL CONSIGLIO**  
**del 14 dicembre 1999**  
**relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) in base alla normativa in vigore, la Comunità può realizzare azioni promozionali nei paesi terzi per un numero limitato di prodotti agricoli; i risultati finora ottenuti sono molto incoraggianti;
- (2) data l'esperienza acquisita, le prospettive di evoluzione dei mercati all'interno ed all'esterno della Comunità, nonché il nuovo contesto degli scambi internazionali, è opportuno sviluppare una politica globale e coerente di informazione e di promozione nei mercati dei paesi terzi;
- (3) una siffatta politica può utilmente completare e potenziare le azioni condotte dagli Stati membri, promuovendo in particolare l'immagine dei prodotti comunitari sui mercati internazionali, soprattutto in termini di qualità e sicurezza dei prodotti alimentari; una siffatta attività, contribuendo all'apertura di nuovi sbocchi, potrebbe avere altresì un effetto moltiplicatore nei confronti delle iniziative nazionali o private;
- (4) è opportuno definire i criteri di selezione dei prodotti interessati e dei mercati; tuttavia, i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione non sono esclusi dal sistema;
- (5) è opportuno che la Commissione si assuma, in linea di massima, soltanto una parte del finanziamento delle azioni, onde responsabilizzare le organizzazioni propo-

nenti, nonché gli Stati membri interessati; tuttavia, in casi eccezionali, può essere opportuno non esigere la partecipazione finanziaria dello Stato membro interessato;

- (6) in materia di esecuzione delle azioni, occorre prevedere che la Commissione delle Comunità europee, con procedure adeguate, affidi ad organismi che dispongano delle strutture e delle competenze necessarie;
- (7) tuttavia, data l'esperienza acquisita ed i risultati ottenuti dal Consiglio oleicolo internazionale nella sua attività di promozione, è opportuno prevedere che la Comunità possa continuare ad affidare a tale consiglio la realizzazione delle azioni nel settore di sua competenza; è opportuno altresì poter ricorrere all'assistenza di organizzazioni internazionali analoghe esistenti per altri prodotti;
- (8) onde controllare la buona esecuzione dei programmi, nonché l'impatto delle azioni, occorre prevedere una sorveglianza efficace da parte della Commissione e degli Stati membri, nonché la valutazione dei risultati da parte di un organismo indipendente;
- (9) di conseguenza, occorre modificare i regolamenti n. 136/66/CEE <sup>(4)</sup>, (CEE) n. 1308/70 <sup>(5)</sup> e (CE) n. 2275/96 <sup>(6)</sup>;
- (10) le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(7)</sup>; tali misure devono essere adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 4 di tale decisione; in questo contesto i comitati di gestione interessati agiscono di concerto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. La Comunità può finanziare, del tutto o in parte, azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli e alimentari nei paesi terzi.
2. Le azioni di cui al paragrafo 1 non devono essere orientate in funzione dei marchi commerciali, né favorire i prodotti provenienti da uno Stato membro particolare.

<sup>(4)</sup> Regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (GU L 146 del 4.7.1970, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105).

<sup>(6)</sup> Regolamento (CE) n. 2275/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, che istituisce misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura (GU L 308 del 29.11.1996, pag. 7).

<sup>(7)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

<sup>(1)</sup> GU C 32 del 6.2.1999, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU C 219 del 30.7.1999.

<sup>(3)</sup> GU C 169 del 16.6.1999, pag. 8.

### Articolo 2

Le azioni di cui all'articolo 1 sono le seguenti:

- a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti comunitari, in particolare in termini di qualità, di igiene, di sicurezza alimentare, di dietetica, di etichettatura, di benessere degli animali e di rispetto dell'ambiente,
- b) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale, in particolare con l'allestimento di padiglioni della Comunità,
- c) azioni di informazione in particolare sul sistema comunitario delle denominazioni d'origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP), delle specialità tradizionali garantite (STG) e della produzione biologica,
- d) azioni di informazione sul sistema comunitario dei vini di qualità prodotti in una regione determinata (VQPRD), dei vini da tavola e delle bevande spiritose con indicazione geografica,
- e) studi di mercati nuovi, necessari all'ampliamento degli sbocchi,
- f) missioni commerciali ad alto livello,
- g) studi per valutare i risultati delle azioni promozionali e di informazione.

### Articolo 3

I prodotti che possono essere oggetto delle azioni di cui all'articolo 1 sono in particolare i seguenti:

- a) prodotti destinati al consumo diretto o alla trasformazione, per i quali esistono opportunità di esportazione o possibilità di sbocchi nuovi nei paesi terzi, in particolare senza la concessione di restituzioni,
- b) prodotti tipici o di qualità con un forte valore aggiunto.

### Articolo 4

Nella scelta dei paesi terzi in cui realizzare le azioni indicate all'articolo 1, si tiene conto dei mercati dei paesi che hanno una domanda reale o potenziale.

### Articolo 5

1. Ogni due anni la Commissione determina, secondo la procedura di cui all'articolo 11, l'elenco dei prodotti e dei mercati di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4.

Tuttavia, nel frattempo tale elenco può essere modificato all'occorrenza.

2. Prima di redigere l'elenco di cui al paragrafo 1, la Commissione può consultare il gruppo permanente «Promozione dei prodotti agricoli» del comitato consultivo «Qualità e sanità della produzione agricola».

### Articolo 6

Quando vengono decise azioni in particolare nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, la Commissione può realizzarle per il tramite del Consiglio oleicolo internazionale.

Per altri settori, la Commissione può ricorrere all'assistenza di organizzazioni internazionali che diano analoghe garanzie.

### Articolo 7

1. Per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 2, lettere a), b), d) ed e), e fatto salvo l'articolo 6, la o le organizzazioni professionali o interprofessionali rappresentative del o dei settori interessati stabilisce o stabiliscono programmi di promozione e di informazione aventi una durata massima di tre anni e propone o propongono il nome di un organismo che può essere incaricato dell'esecuzione dei programmi.

Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, previo accordo sul o sui programmi e sull'organismo o sugli organismi di esecuzione proposti, lo Stato o gli Stati membri si impegnano a partecipare al finanziamento di tali programmi e li presentano alla Commissione. Quest'ultima approva i programmi e l'organismo o gli organismi di esecuzione, secondo la procedura di cui all'articolo 11, dando la preferenza ai programmi provenienti da organizzazioni rappresentative di più Stati membri.

Prima dell'approvazione dei programmi la Commissione può consultare il gruppo permanente «Promozione dei prodotti agricoli» del comitato consultivo «Qualità e sanità della produzione agricola».

2. Per quanto riguarda le azioni

- a) di cui all'articolo 2, lettere c) ed f), nonché, qualora si applichi l'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, quelle di cui alle lettere b) ed e), oppure
- b) realizzate tramite un'organizzazione internazionale di cui all'articolo 6,

esse sono decise dalla Commissione previa informazione del comitato di gestione dei settori interessati oppure, se del caso, del comitato di regolamentazione di cui ai regolamenti (CEE) n. 2092/91<sup>(1)</sup>, (CEE) n. 2081/92<sup>(2)</sup> e (CEE) n. 2082/92<sup>(3)</sup>.

Prima di decidere la Commissione può consultare il gruppo permanente «Promozione dei prodotti agricoli» di cui al paragrafo 1.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1804/1999 (GU L 262 dell'8.10.1999, pag. 23).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 della Commissione (GU L 156 del 13.6.1997, pag. 10).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9). Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

### Articolo 8

1. La Commissione sceglie, con la procedura di bando di gara pubblico o ristretto:

- l'eventuale/gli eventuali assistente/i tecnico/i per la valutazione dei programmi proposti, compresi gli organismi di esecuzione proposti,
- l'organismo o gli organismi incaricati dell'esecuzione delle azioni di cui all'articolo 2, lettere c) e f), nonché, qualora si applichi l'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, di quelle di cui alle lettere b) ed e),
- l'organismo o gli organismi incaricati della valutazione dei risultati delle azioni attuate.

2. L'organismo o gli organismi incaricati dell'esecuzione delle azioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 1, devono avere un'esperienza in merito ai prodotti in causa e ai mercati di destinazione e disporre dei mezzi necessari per svolgere le azioni nel modo più efficace, tenendo conto della portata europea di tali programmi.

3. Un gruppo di sorveglianza, costituito da rappresentanti della Commissione, degli Stati membri interessati e delle organizzazioni proponenti, sorveglia la buona esecuzione delle azioni.

4. Gli Stati membri interessati sono responsabili del controllo delle azioni diverse da quelle indicate al paragrafo 1, secondo trattino, nonché dei relativi pagamenti.

### Articolo 9

1. Salvo restando il paragrafo 4, la Comunità finanzia:

- a) interamente, le azioni di cui all'articolo 2, lettere c), f) e g);
- b) parzialmente, le altre azioni di promozione e di informazione di cui all'articolo 2.

Tuttavia, in casi particolari la Comunità può finanziare interamente le azioni di cui all'articolo 2, lettere b) ed e).

2. La partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni di cui al paragrafo 1, lettera b) non può superare il 50 % del costo effettivo delle azioni. Tuttavia, per le azioni promozionali di durata pari ad almeno due anni, la partecipazione finanziaria sarà decrescente e compresa tra il 60 e il 40 % del costo effettivo delle azioni.

3. Gli Stati membri interessati partecipano al finanziamento delle azioni di cui al paragrafo 2 a concorrenza del 20 % del loro costo effettivo, mentre il finanziamento restante è a carico delle organizzazioni proponenti. Il finanziamento da parte degli Stati membri e/o delle organizzazioni professionali o interprofessionali può altresì provenire da introiti parafiscali.

Tuttavia, in casi debitamente giustificati e a condizione che il programma presenti un evidente interesse comunitario, secondo la procedura di cui all'articolo 11, si può decidere che

l'organizzazione proponente prenda a proprio carico l'intera quota non cofinanziata dalla Comunità.

4. In caso d'applicazione dell'articolo 6, la Comunità concede, previa approvazione del programma, un contributo adeguato all'organizzazione internazionale interessata.

### Articolo 10

Le spese originate dal finanziamento comunitario delle azioni di cui all'articolo 1 sono considerate interventi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(1)</sup>.

### Articolo 11

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

### Articolo 12

1. La Commissione è assistita dal «comitato di gestione per i grassi», istituito dall'articolo 37 del regolamento n. 136/66/CEE, e dai comitati di gestione istituiti dai corrispondenti articoli degli altri regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati agricoli.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

### Articolo 13

Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento corredata, se del caso, di proposte appropriate.

### Articolo 14

1. All'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, l'espressione «o in paesi terzi» è soppressa.

2. All'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1308/70, l'espressione «e al di fuori di essi» è soppressa.

3. All'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2275/96, l'espressione «e all'esterno» è soppressa.

### Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2004.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1999.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

K. HEMILÄ

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 2703/1999 DEL CONSIGLIO**  
**del 14 dicembre 1999**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 2596/97 che proroga il periodo previsto dall'articolo 149, paragrafo 1, dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 149, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2596/97 <sup>(3)</sup> proroga fino al 31 dicembre 1999 il periodo durante il quale possono essere adottate misure transitorie per quanto riguarda i requisiti relativi al tenore di grassi del latte destinato al consumo umano prodotto in Finlandia e in Svezia; non sarà possibile superare tali difficoltà anteriormente al 31 dicembre 1999;
- (2) occorre pertanto avvalersi della facoltà, prevista dall'atto di adesione del 1994, di prolungare il periodo in questione; appare adeguato un periodo supplementare di quattro anni;

- (3) appare inoltre opportuno effettuare una verifica intermedia dei progressi conseguiti dai suddetti Stati membri nell'applicazione del regime comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2596/97, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Tuttavia, per quanto riguarda i requisiti relativi al tenore di grassi del latte destinato al consumo umano prodotto in Finlandia e in Svezia, detto periodo è prorogato fino al 31 dicembre 2003.

La Finlandia e la Svezia comunicano alla Commissione, anteriormente al 31 dicembre 2001, le misure adottate per adeguarsi al regime comunitario. Su tale base la Commissione presenta al Consiglio una relazione sui progressi conseguiti dagli Stati membri interessati.».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1999.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

K. HEMILÄ

<sup>(1)</sup> GU C 342 del 30.11.1999, pag. 35.

<sup>(2)</sup> Parere espresso il 2.12.99 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU L 351 del 23.12.1997, pag. 12.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2704/1999 DEL CONSIGLIO**  
**del 14 dicembre 1999**  
**che modifica il regolamento (CE) n. 1251/1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) a norma dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio <sup>(4)</sup>, le superfici ritirate dalla produzione possono essere utilizzate per ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale, a condizione che siano adottati efficaci sistemi di controllo;
- (2) per conformarsi al punto 7 del memorandum d'intesa sui semi oleosi concluso tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America nel quadro del GATT, occorre prevedere la possibilità di ridurre il quantitativo di sottoprodotti delle oleaginose che può venir fabbricato per essere destinato al consumo umano o animale, ove la quantità totale di detti sottoprodotti rischi altrimenti di superare il limite di 1 milione di tonnellate annue in equivalente farina di soia;

- (3) è pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1251/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1251/1999 è aggiunto il seguente comma:

«Se la quantità di sottoprodotti destinati al consumo umano o animale che si prevede di ottenere dalla coltivazione di semi oleosi su superfici ritirate dalla produzione, a norma del primo comma, rischia, in base ai quantitativi stimati nel quadro dei contratti conclusi con i produttori, di superare il limite di 1 milione di tonnellate annue, espresse in equivalente farina di soia, per rispettare tale limite occorre ridurre il quantitativo stimato di sottoprodotti destinati al consumo umano o animale che può essere prodotto in base a ciascun contratto.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1999.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

K. HEMILÄ

<sup>(1)</sup> GU C 12 del 17.1.1996, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GU C 141 del 13.5.1996, pag. 277.

<sup>(3)</sup> GU C 97 dell'1.4.1996, pag. 30.

<sup>(4)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2705/1999 DELLA COMMISSIONE****del 20 dicembre 1999****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione  
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	103,5
	204	49,5
	624	137,2
	999	96,7
0707 00 05	052	118,8
	999	118,8
0709 10 00	220	196,7
	999	196,7
0709 90 70	052	116,6
	204	107,7
	999	112,2
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	43,8
	204	45,2
	388	35,6
	624	54,9
	999	44,9
0805 20 10	052	77,1
	204	56,7
	999	66,9
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	59,2
	204	0,0
	464	123,0
	999	60,1
0805 30 10	052	54,6
	600	102,2
	999	78,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	400	76,5
	404	78,4
	728	89,9
	999	81,6
	052	142,9
0808 20 50	064	64,6
	400	112,9
	720	69,8
	999	97,5

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2645/98 della Commissione (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 22). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2706/1999 DELLA COMMISSIONE  
del 20 dicembre 1999**

**che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole  
Canarie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3,

- (1) considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle isole Canarie in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi;
- (2) considerando che il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1620/1999 <sup>(4)</sup>, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico

delle isole Canarie di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso;

- (3) considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato;
- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, gli aiuti per la fornitura di cereali di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 320 dell'11.12.1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 296 del 17.11.1994, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU L 192 del 24.7.1999, pag. 19.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 1999, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie**

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto
Riso lavorato (1006 30)	135,00
Rotture di riso (1006 40)	30,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 2707/1999 DELLA COMMISSIONE****del 20 dicembre 1999****che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e dell'isola di Madera, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 562/98<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

- (1) considerando che, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi;
- (2) considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93<sup>(4)</sup>, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso; che, con il regolamento (CEE) n. 1983/92 della Commissione, del 16 luglio 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera e al bilancio previsionale di approvvigio-

namento<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1683/94<sup>(6)</sup>, sono state adottate modalità complementari o derogative alle disposizioni del regolamento citato;

- (3) considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore del riso, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle Azzorre e dell'isola di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato;
- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, gli aiuti per la fornitura di riso di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 76 del 13.3.1998, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU L 179 dell'1.7.1992, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU L 238 del 23.9.1993, pag. 24.

<sup>(5)</sup> GU L 198 del 17.7.1992, pag. 37.

<sup>(6)</sup> GU L 178 del 12.7.1994, pag. 53.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 1999, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Isola di Madera
Riso lavorato (1006 30)	135,00	135,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 2708/1999 DELLA COMMISSIONE****del 20 dicembre 1999****che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20 bis,

- (1) considerando che l'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE prevede la concessione di una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di talune conserve; che a norma del paragrafo 6 dello stesso articolo e fatto salvo il paragrafo 3, la Commissione fissa questa restituzione ogni due mesi;
- (2) considerando che, a norma dell'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento succitato, la restituzione è fissata in base alla differenza esistente tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e sul mercato comunitario, prendendo in considerazione l'onere all'importazione applicabile all'olio d'oliva di cui alla sottovoce NC 1509 90 00, nonché gli elementi presi in considerazione

all'atto della fissazione delle restituzioni all'esportazione in vigore per tali oli nel corso di un periodo di riferimento; che è opportuno considerare come periodo di riferimento i due mesi che precedono l'inizio del periodo di validità della restituzione alla produzione;

- (3) considerando che in applicazione dei criteri succitati la restituzione deve essere fissata al livello di seguito indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per i mesi di gennaio e febbraio 2000 l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 2 del regolamento n. 136/66/CEE è pari a 44,00 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2709/1999 DELLA COMMISSIONE  
del 17 dicembre 1999**

**recante apertura, per il 2000, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 10, 0104 20 90 e 0204 e che prevede deroga al regolamento (CE) n. 1439/95, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2435/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3491/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3492/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3296/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3297/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra <sup>(7)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3382/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra <sup>(8)</sup>, in particolare l'articolo 1,

dal trattato che istituisce la Comunità europea, da una parte, e la Romania, dall'altra <sup>(8)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3383/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria <sup>(9)</sup>, dall'altra, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round <sup>(10)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) ai sensi dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round <sup>(11)</sup>, la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario non specificamente attribuito ad un paese; gli accordi europei conclusi dalla Comunità con i paesi dell'Europa centrale offrono ulteriori possibilità di accesso preferenziale al mercato comunitario;
- (2) inoltre, in virtù del regolamento (CE) n. 1926/96, la Comunità ha istituito un contingente tariffario per le importazioni di carni ovine e caprine dall'Estonia, dalla Lettonia e dalla Lituania;
- (3) per il 2000, i contingenti tariffari di cui trattasi devono venire aperti dalla Commissione e gestiti conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione <sup>(12)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 344/1999 <sup>(13)</sup>;
- (4) per garantire l'adeguato funzionamento dei contingenti tariffari, occorre stabilire un equivalente del peso carcassa; inoltre, alcuni contingenti tariffari consentono di scegliere tra l'importazione di animali vivi o di carni; occorre pertanto un coefficiente di conversione;

<sup>(1)</sup> GU L 328 del 30.12.1995, pag. 31.

<sup>(2)</sup> GU L 303 del 13.11.1998, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 319 del 21.12.1993, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 319 del 21.12.1993, pag. 4.

<sup>(6)</sup> GU L 341 del 30.12.1994, pag. 14.

<sup>(7)</sup> GU L 341 del 30.12.1994, pag. 17.

<sup>(8)</sup> GU L 368 del 31.12.1994, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU L 368 del 31.12.1994, pag. 5.

<sup>(10)</sup> GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 1.

<sup>(11)</sup> GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

<sup>(12)</sup> GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7.

<sup>(13)</sup> GU L 43 del 17.2.1999, pag. 6.

- (5) il regolamento (CE) n. 3066/95 prevede, in particolare, a titolo autonomo e in via transitoria, una riduzione dei dazi e un aumento di determinati contingenti per l'importazione a partire dai paesi associati dell'Europa orientale; detto regolamento prevede inoltre l'importazione di riproduttori di razza pura della specie caprina di cui al codice NC 0104 20 10 nell'ambito dei contingenti tariffari per l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca e la Bulgaria; occorre pertanto derogare, per il 2000, a talune modalità fissate dal regolamento (CE) n. 1439/95;
- (6) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il presente regolamento dispone l'apertura di contingenti tariffari comunitari per i settori delle carni ovine e caprine e prevede talune deroghe al regolamento (CE) n. 1439/95 per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000.

#### Articolo 2

I dazi all'importazione nella Comunità di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204, originari dei paesi indicati negli allegati, e di riproduttori vivi di razza pura della specie caprina del codice 0104 20 10 provenienti dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica ceca e dalla Bulgaria, sono sospesi o ridotti durante i periodi, ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari precisati dal presente regolamento.

#### Articolo 3

1. I quantitativi di carni, espressi in equivalente peso carcassa, del codice NC 0204, per i quali il dazio applicabile alle importazioni originarie di specifici paesi fornitori è sospeso per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, sono indicati nell'allegato I.
2. I quantitativi di animali vivi e di carni, espressi in equivalente peso carcassa, dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204 nonché, per quanto riguarda l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca e la Bulgaria, del codice NC 0104 20 10, per i quali il dazio applicabile alle importazioni originarie di specifici paesi fornitori è ridotto a zero per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, sono indicati nell'allegato II.
3. I quantitativi di animali vivi, espressi in peso vivo, dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80 ed 0104 20 90, per i quali il dazio applicabile alle importazioni originarie di specifici paesi fornitori è ridotto a zero per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, sono indicati nell'allegato III.
4. I quantitativi di animali vivi, espressi in peso vivo, dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90, per i quali il dazio applicabile alle importazioni è ridotto al 10 % ad

valorem per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, sono indicati nell'allegato IV, parte A.

5. I quantitativi di carni, espressi in equivalente peso carcassa, del codice NC 0204, per i quali il dazio applicabile alle importazioni è sospeso per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, sono indicati nell'allegato IV, parte B.

#### Articolo 4

1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, sono gestiti conformemente a quanto disposto al titolo II, parte A, del regolamento (CE) n. 1439/95.
2. I contingenti tariffari di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, sono gestiti conformemente a quanto disposto al titolo II, parte B, del regolamento (CE) n. 1439/95.

#### Articolo 5

1. Con l'espressione «equivalente peso carcassa» utilizzata all'articolo 3 si intende il peso della carne non disossata, presentata tal quale, nonché quello della carne disossata convertito in peso non disossato mediante applicazione di un coefficiente. A questo fine, 55 kg di carni di montone o capra (escluso il capretto) disossate corrispondono a 100 kg di carni di montone o capra (escluso il capretto) non disossate e 60 kg di carni di agnello o capretto disossate corrispondono a 100 kg di carni di agnello o capretto non disossate.
2. Se gli accordi di associazione tra la Comunità e taluni paesi fornitori prevedono la possibilità di effettuare le importazioni sotto forma di animali vivi o di carni, 100 kg di peso vivo sono considerati equivalenti a 47 kg di carne.

#### Articolo 6

Le deroghe al regolamento (CE) n. 1439/95 sono le seguenti.

- 1) Il titolo II, parte A, è applicabile, *mutatis mutandis*, all'importazione di prodotti del codice NC 0104 20 10 per l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca e la Bulgaria.
- 2) All'articolo 14, paragrafo 1, dopo il numero di codice 0104 20 90 è inserito il seguente membro di frase: «nonché, per l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca e la Bulgaria, del codice 0104 20 10».
- 3) All'articolo 14, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
  - «4. I titoli d'importazione rilasciati per i quantitativi di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1440/95 e ai successivi regolamenti relativi ai contingenti tariffari annuali recano, nella casella 24, almeno una delle diciture seguenti:
    - Derecho limitado a 0 [aplicación del anexo II del Reglamento (CE) nº 1440/95 y de posteriores Reglamentos por los que se establecen contingentes arancelarios anuales]
    - Told nedsat til 0 (jf. bilag II til forordning (EF) nr. 1440/95 og efterfølgende forordninger om årlige toldkontingenter)

- Beschränkung des Zollsatzes auf Null (Anwendung von Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1440/95 und der späteren jährlichen Verordnungen über die Zollkontingente)
- Δασμός περιοριζόμενος στο μηδέν [εφαρμογή του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1440/95 και των μεταγενέστερων κανονισμών σχετικά με την ετήσια δασμολογική ποσόστωση]
- Duty limited to zero (application of Annex II of Regulation (EC) No 1440/95 and subsequent annual tariff quota regulations)
- Droit de douane nul [application de l'annexe II du règlement (CE) n° 1440/95 et des règlements ultérieurs sur les contingents tarifaires]
- Dazio limitato a zero [applicazione dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1440/95 e dei successivi regolamenti relativi ai contingenti tariffari annuali]
- Invoerrecht beperkt tot nul (toepassing van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1440/95 en van de latere verordeningen tot vaststelling van de jaarlijkse tariefcontingenten)
- Direito limitado a zero [aplicação do anexo II do Regulamento (CE) n.º 1440/95 e regulamentos subsequentes relativos aos contingentes pautais anuais]
- Tulli rajoitettu 0 prosenttiin (asetuksen (EY) N:o 1440/95 liitteen II ja sen jälkeen annettujen vuotuisia tariffikiintiöitä koskevien asetusten soveltaminen)
- Tull begränsad till noll procent (tillämpning av bilaga II i förordning (EG) nr 1440/95 i senare förordningar om årliga tullkvoter).».

*Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

## QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1 (PER IL 2000)

Numero d'ordine: 09.4033

*Carni ovine e caprine, a dazio zero (in tonnellate di equivalente peso carcassa)*

Argentina	23 000
Australia	18 650
Cile	3 000
Nuova Zelanda	226 700
Uruguay	5 800
Islanda	1 350
Bosnia-Erzegovina	850
Croazia	450
Slovenia	50
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	1 750

## ALLEGATO II

## QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2 (PER IL 2000)

*Dazio zero (in tonnellate di equivalente peso carcassa)*

	Animali vivi	Carni	Animali vivi e/o carni <sup>(2)</sup>
Polonia	—	—	9 200
Romania <sup>(1)</sup>	2 415 <sup>(2)</sup>	367,5 <sup>(3)</sup>	—
Ungheria	—	—	14 072,5
Bulgaria	—	—	5 550
Repubblica ceca	—	—	2 125
Repubblica slovacca	—	—	4 250

<sup>(1)</sup> Possibilità di conversione, per quantitativi limitati, tra animali vivi e carni.<sup>(2)</sup> Numero d'ordine: 09.4575.<sup>(3)</sup> Numero d'ordine: 09.4576.

## ALLEGATO III

## QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3 (PER IL 2000)

Numero d'ordine: 09.4035

*Ovini e caprini vivi, dazio zero (in tonnellate di peso vivo)*

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	215
--------------------------------------	-----

## ALLEGATO IV

## A. QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 4 (PER IL 2000)

Numero d'ordine: 09.4036

*Ovini e caprini vivi, dazio al 10 % (in tonnellate di peso vivo)*

Altri	105
-------	-----

## B. QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 5 (PER IL 2000)

Numero d'ordine: 09.4037

*Carni ovine e caprine, dazio zero (in tonnellate di equivalente peso carcassa)*

Altri (Numero d'ordine: Groenlandia: 100 t; Isole Færøer: 20 t; Estonia, Lettonia e Lituania: 122,5 t; Turchia: 200 t)	642,5
---	-------

**REGOLAMENTO (CE) N. 2710/1999 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 dicembre 1999**

**che stabilisce il quantitativo disponibile nel primo semestre 2000 per taluni prodotti del settore del latte e del settore lattiero-caseari nel quadro dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria, la Romania e la Slovenia e del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i paesi baltici**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2508/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria, la Romania e la Slovenia, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i paesi baltici <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2631/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, considerando che in applicazione del regolamento (CE) n. 1626/1999 della Commissione <sup>(3)</sup>, che stabilisce entro quali limiti possano essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel luglio 1999 per i prodotti summenzionati, le domande di titoli d'importazione presentate per i prodotti

contemplati nel regolamento (CE) n. 2508/97 hanno interessato per alcuni prodotti quantitativi inferiori a quelli disponibili; che occorre pertanto stabilire per ciascun prodotto il quantitativo disponibile per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il quantitativo disponibile per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 a norma del regolamento (CE) n. 2508/97, figura in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 345 del 16.12.1997, pag. 31.

<sup>(2)</sup> GU L 321 del 14.12.1999, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU L 192 del 24.7.1999, pag. 43.

## ALLEGATO

## Quantitativi disponibili per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2000

Paese	Polonia			Repubblica ceca			Repubblica slovacca			Ungheria		
	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 99	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 10 90 0405 20 90	0406	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 99	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 20 90	0406	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 99	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 20 90	0406	0402 10	0406 90 29	0406
In tonnellate	3 000	840	3 096,9	1 380	600	981,9	720	360	926,7	180,9	200	1 200

Paese	Repubblica estone			Repubblica di Lettonia			Repubblica di Lituania				
	0402 10 19 0402 21 19	0405 10 11 0405 10 19	0406	0402 10 19 0402 21 19	0405 10	0406	ex 0402 29	0402 10 19 0402 21 19	0405 10 11 0405 10 19	0406 90	0402 99 11
In tonnellate	1 800	902,3	960	1 500	540	720	240	2 100	720	840	280

Paese	Romania	Bulgaria
Codice NC	0406	0406
In tonnellate	1 444	4 980

**REGOLAMENTO (CE) N. 2711/1999 DELLA COMMISSIONE  
del 20 dicembre 1999**

**che deroga all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2366/98, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2000/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2000/2001 <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1273/1999 <sup>(6)</sup>, ciascun olivicoltore presenta, anteriormente al 1° dicembre di ogni campagna di commercializzazione, una dichiarazione di coltura;

- (2) a causa della revisione dei formulari nell'ambito della messa in atto del regime transitorio di cui al regolamento (CE) n. 1638/98, la presentazione delle dichiarazioni di coltura potrebbe subire un lieve ritardo. Tenuto conto della scarsa incidenza di tale ritardo, è opportuno prorogare la data di presentazione delle dichiarazioni di coltura al 15 dicembre invece che al 1° dicembre per la campagna di commercializzazione 1999/2000;
- (3) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2366/98, gli olivicoltori possono presentare le dichiarazioni di coltura relative agli olivi in produzione e alla situazione degli oliveti da loro coltivati al 1° novembre della campagna cui si riferisce la dichiarazione fino al 15 dicembre per la campagna di commercializzazione 1999/2000.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.

<sup>(3)</sup> GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38.

<sup>(5)</sup> GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50.

<sup>(6)</sup> GU L 151 del 18.6.1999, pag. 12.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2712/1999 DELLA COMMISSIONE  
del 20 dicembre 1999**

**relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi  
d'intervento spagnolo e greco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90 <sup>(3)</sup>, prevede che la vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento si effettui mediante gara;
- (2) in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98, in vigore fino al 31 ottobre 1998, gli organismi d'intervento spagnolo e greco possiedono attualmente determinati quantitativi di olio d'oliva;
- (3) il regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/85 <sup>(6)</sup>, ha fissato le condizioni di vendita mediante gara sul mercato della Comunità e per l'esportazione degli oli d'oliva; la situazione del mercato dell'olio d'oliva è attualmente favorevole alla vendita degli oli in questione;
- (4) la situazione attuale del mercato degli oli d'oliva vergini non direttamente commestibili è caratterizzata da disponibilità ridotte rispetto alla domanda; per garantire al maggior numero possibile di operatori un approvvigionamento minimo che copra il loro fabbisogno immediato occorre prevedere che ciascun operatore possa presentare offerte solo limitatamente ad un quantitativo massimo;
- (5) vanno fissate modalità specifiche per garantire la regolarità delle operazioni e dei relativi controlli;
- (6) gli Stati membri devono prevedere tutte le misure complementari compatibili con le disposizioni vigenti onde garantire il corretto svolgimento dell'operazione prevista, nonché l'informazione della Commissione;
- (7) è opportuno completare il dispositivo di controllo prevedendo la possibilità di un campionamento in contraddittorio;

- (8) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Gli organismi d'intervento spagnolo, Fondo Español de Garantía Agraria, in appreso denominato «FEGA» e greco, Diefthinsi Diachiriseos Agoron Georgikon Proionton, in appreso denominato «DIDAGEP», indicano una gara, in conformità delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 2960/77, per la vendita sul mercato della Comunità di oli d'oliva vergine le cui categorie sono precisate nel bando di gara conformemente al disposto dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2960/77. I quantitativi per la vendita, prima della deduzione dei quantitativi riservati a titolo dell'esercizio 2000 a favore degli indigenti della Comunità, ammontano rispettivamente a circa 11 000 e 12 000 tonnellate.

2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2960/77, gli organismi di intervento spagnolo e greco sono autorizzati, qualora la quantità di olio contenuta in un recipiente superi 500 t, a costituire diverse partite con una parte soltanto di quest'olio.

*Articolo 2*

Il bando di gara è pubblicato il 18 gennaio 2000.

Le partite di olio messe in vendita e le relative località di deposito sono affisse rispettivamente dal FEGA presso la sua sede, in calle Beneficencia, 8, E-28004 Madrid e dal Didagep presso la sua sede in Acharnon, 241, GR-11253 Atene.

Copia del bando di gara è trasmessa, senza indugio, alla Commissione.

*Articolo 3*

Le offerte devono pervenire alle sedi dei centri d'intervento di cui all'articolo 2 entro le ore 14 (ora locale) dell'8 febbraio 2000.

Le partite invendute saranno messe in vendita nel corso di una seconda gara. In tal caso le offerte devono pervenire agli organismi d'intervento interessati entro le ore 14 (ora locale) del 29 febbraio 2000.

<sup>(1)</sup> GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.

<sup>(2)</sup> GU L 331 del 28.11.1978, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU L 201 del 31.7.1990, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

<sup>(5)</sup> GU L 348 del 30.12.1977, pag. 46.

<sup>(6)</sup> GU L 368 del 31.12.1985, pag. 20.

L'offerta può essere accolta esclusivamente se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti un'attività nel settore dell'olio d'oliva e sia iscritta come tale, alla data del 31 dicembre 1999, in un registro pubblico di uno Stato membro.

Inoltre ciascun offerente può presentare offerte solo limitatamente ad un quantitativo massimo di 500 tonnellate.

#### Articolo 4

1. Per l'olio d'oliva vergine lampante, le offerte sono fatte per un olio avente 3 g di acidità.

2. Se l'olio aggiudicato ha un grado di acidità diverso da quello per il quale è stata fatta l'offerta, il prezzo da pagare è pari al prezzo offerto, maggiorato o diminuito, secondo la tariffa che figura qui di seguito:

— fino a 3 g di acidità:

maggiorazione di 0,32 EUR per ciascun decimo di grado di acidità in meno rispetto a 3 g;

— oltre 3 g di acidità:

diminuzione di 0,32 EUR per ciascun decimo di grado di acidità in più rispetto a 3 g.

#### Articolo 5

Gli organismi d'intervento interessati trasmettono alla Commissione, al più tardi due giorni dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, un elenco anonimo nel quale è indicato, per ciascuna partita messa in vendita, il maggior prezzo d'offerta ricevuto.

#### Articolo 6

Il prezzo minimo di vendita, per 100 chilogrammi di olio, è fissato, secondo la procedura stabilita dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, sulla base delle offerte ricevute, entro il decimo giorno lavorativo successivo alla scadenza di ciascuno dei termini previsti per la presentazione delle offerte. La decisione con la quale viene fissato il prezzo minimo di vendita è notificata senza indugio allo Stato membro interessato.

#### Articolo 7

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 del presente regolamento, gli organismi d'intervento interessati procedono alla vendita dell'olio d'oliva al più tardi il quinto giorno lavorativo successivo alla notifica della decisione di cui all'articolo 6. Detti organismi d'intervento comunicano agli enti ammassatori l'elenco delle partite non aggiudicate.

#### Articolo 8

La cauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2960/77 è fissata a 18 EUR per 100 chilogrammi.

#### Articolo 9

L'indennità di magazzinaggio di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2960/77 è pari a 3 EUR per 100 chilogrammi.

#### Articolo 10

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2960/77, prima del prelievo della partita aggiudicata gli organismi d'intervento, gli aggiudicatari e gli organismi ammassatori procedono al prelievo di un campione contraddittorio e alla sua analisi conformemente al disposto dell'articolo 2, paragrafi 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 3472/85 della Commissione <sup>(1)</sup>.

Gli organismi d'intervento devono disporre del risultato finale delle analisi effettuate su tale campione al più tardi il trentesimo giorno lavorativo successivo alla notifica della decisione di cui all'articolo 6.

a) Se dalle analisi effettuate su detto campione risulta una differenza tra la qualità dell'olio d'oliva da ritirare e quella descritta nel bando di gara, pur trattandosi comunque di olio d'oliva rispondente alla descrizione di cui al punto 1 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, si applicano le seguenti disposizioni:

i) gli organismi d'intervento informano il giorno stesso i servizi della Commissione, conformemente alle indicazioni dell'allegato I, nonché gli ammassatori e gli aggiudicatari;

ii) gli aggiudicatari possono:

— accettare di prendere in consegna la partita della qualità constatata, oppure

— rifiutare di prendere in consegna la partita, nonostante la dichiarazione fatta a norma dell'articolo 7, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2960/77. In tal caso gli aggiudicatari ne informano il giorno stesso gli organismi d'intervento e la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II.

L'espletamento di tali formalità dispensa immediatamente gli aggiudicatari dagli obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni.

b) Se il risultato finale delle analisi effettuate sul campione prelevato rivela che si tratta di una qualità diversa da quella dell'olio d'oliva di cui al punto 1 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE:

— gli organismi d'intervento ne informano il giorno stesso i servizi della Commissione conformemente alle indicazioni dell'allegato I, nonché gli ammassatori e gli aggiudicatari,

— gli aggiudicatari comunicano il giorno stesso agli organismi d'intervento l'impossibilità di prendere in consegna la partita e informano il giorno stesso la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui agli allegati I e II.

L'espletamento di tali formalità dispensa immediatamente gli aggiudicatari dagli obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 13, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2960/77, il ritiro della totalità della partita aggiudicata deve concludersi entro il settantesimo giorno successivo alla notifica di cui all'articolo 6.

<sup>(1)</sup> GU L 333 dell'11.12.1985, pag. 5.

*Articolo 11*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1999.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

*ALLEGATO I*

I numeri da chiamare a Bruxelles, presso la DG VI/C/4, sono esclusivamente i seguenti (sig. Gazagnes):

— Fax: (32-2) 296 60 09/08.

---

*ALLEGATO II*

**Comunicazione di rifiuto di partite nel quadro della gara per la vendita di ... tonnellate di olio d'oliva detenute dall'organismo d'intervento ...**

- Nome dell'offerente dichiarato aggiudicatario:
- Data dell'aggiudicazione:
- Data del rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del magazzino	Giustificazione del rifiuto della partita

**REGOLAMENTO (CE) N. 2713/1999 DELLA COMMISSIONE****del 20 dicembre 1999****che deroga al regolamento (CE) n. 3444/90 recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CEE) n. 3444/90 della Commissione, del 27 novembre 1990 <sup>(3)</sup>, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3533/93 <sup>(4)</sup>, prevede all'articolo 4, paragrafo 1, che le operazioni di conferimento all'ammasso devono essere completate entro il ventottesimo giorno successivo alla data di conclusione del contratto; l'articolo 5 del citato regolamento definisce le condizioni principali che devono essere rispettate dagli operatori; l'articolo 6 del medesimo regolamento prevede la riduzione dell'aiuto o il rifiuto dello stesso se il quantitativo effettivamente conservato in ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale è inferiore al quantitativo contrattuale;
- (2) le decisioni della Commissione 1999/551/CE <sup>(5)</sup>, modificata dalla decisione 1999/601/CE <sup>(6)</sup>, e 1999/640/CE <sup>(7)</sup>, prevedono misure di protezione contro la contaminazione da diossina di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale;
- (3) un numero limitato degli operatori che hanno stipulato un contratto di ammasso privato ai sensi del regolamento (CE) n. 2042/98 della Commissione, del 25 settembre 1998, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine <sup>(8)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2619/98 <sup>(9)</sup>, si sono trovati nell'impossibilità di rispettare i loro obblighi contrattuali a causa delle misure di protezione connesse alla contaminazione da diossina di taluni prodotti destinati al consumo umano e del divieto di macellazione imposto dalle autorità belghe;
- (4) sempre a motivo delle misure summenzionate, una parte o la totalità dei quantitativi conferiti all'ammasso è esclusa dalla concessione dell'aiuto a causa dei risultati di

analisi PCB o a causa della mancanza della prova che le carni sono di qualità sana, leale e mercantile conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3444/90;

- (5) è appropriato non applicare le regole normalmente applicabili in siffatte situazioni, contemplate dal regolamento (CEE) n. 3444/90, per evitare di penalizzare gli operatori in misura sproporzionata alla luce delle circostanze assolutamente eccezionali sopra elencate;
- (6) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3444/90, gli operatori che hanno stipulato un contratto di ammasso privato ai sensi del regolamento (CE) n. 2042/98 ma che non hanno potuto concludere le operazioni di conferimento all'ammasso a causa delle difficoltà derivanti dalle misure di protezione previste dalla decisione 1999/551/CE, possono avvalersi di una dilazione di 21 giorni dei termini per l'esecuzione di dette operazioni.

*Articolo 2*

Le cauzioni costituite per le domande di aiuto all'ammasso privato di cui al regolamento (CE) n. 2042/98 in vista della conclusione dei contratti di ammasso privato la cui condizione principale, a norma del regolamento (CEE) n. 3444/90 non ha potuto essere soddisfatta a motivo delle misure di protezione previste dalla decisione 1999/640/CE nonché del divieto di macellazione imposto dalle autorità belghe, sono svincolate per i quantitativi che non sono effettivamente conferiti all'ammasso.

*Articolo 3*

In deroga all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3444/90, se il quantitativo effettivamente conservato in ammasso nel quadro del regolamento (CE) n. 2042/98 durante il periodo di ammasso contrattuale è inferiore al quantitativo contrattuale a motivo delle misure di protezione previste dalla decisione 1999/640/CE nonché del divieto di macellazione imposto dalle autorità belghe, l'aiuto è erogato per il quantitativo effettivamente all'ammasso.

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.<sup>(3)</sup> GU L 333 del 30.11.1990, pag. 22.<sup>(4)</sup> GU L 321 del 23.12.1993, pag. 9.<sup>(5)</sup> GU L 209 del 7.8.1999, pag. 42.<sup>(6)</sup> GU L 232 del 2.9.1999, pag. 33.<sup>(7)</sup> GU L 253 del 28.9.1999, pag. 19.<sup>(8)</sup> GU L 263 del 26.9.1998, pag. 12.<sup>(9)</sup> GU L 329 del 5.12.1998, pag. 9.

*Articolo 4*

In deroga all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3444/90, se una parte o la totalità dei quantitativi conferiti all'ammasso nel quadro del regolamento (CE) n. 2042/98 è esclusa dalla concessione dell'aiuto a causa dei risultati di analisi PCB previste dalla decisione 1999/640/CE o chieste dalle autorità competenti in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3444/90, l'aiuto è erogato, se del caso, per il quantitativo che non è escluso a motivo dei suddetti risultati. La cauzione è svincolata integralmente.

*Articolo 5*

Il presente regolamento si applica su richiesta degli operatori che possono comprovare, in modo giudicato esauriente dall'autorità competente, che all'atto dell'esecuzione di loro contratti di ammasso privato conclusi nel quadro del regolamento (CE)

n. 2042/98, hanno incontrato le difficoltà di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente regolamento a causa delle misure di protezione introdotte dalle decisioni 1999/551/CE e 1999/640/CE, nonché del divieto di macellazione imposto dalle autorità belghe.

Per valutare la situazione cui è fatto riferimento al primo comma, l'autorità competente deve segnatamente basarsi sui documenti commerciali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio <sup>(1)</sup> e sui risultati delle analisi PCB di cui all'articolo 4.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2714/1999 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 dicembre 1999**

**recante disposizioni transitorie in materia di gestione e di controllo dei pagamenti diretti nei settori dei seminativi e delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 50,

visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1036/1999 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 12, lettera h),

considerando quanto segue:

- (1) nel quadro dell'Agenda 2000, i regimi di pagamenti diretti nei settori dei seminativi e delle carni bovine sono stati riesaminati e sono ora definiti nei regolamenti (CE) n. 1251/1999 e (CE) n. 1254/1999;
- (2) per motivi di chiarezza e di sicurezza giuridica e al fine di garantire la corretta applicazione di detti regimi, occorre chiarire le disposizioni applicabili in materia di gestione e di controllo. A questo scopo, in attesa della decisione del Consiglio sulle modifiche al regolamento (CEE) n. 3508/92 proposte dalla Commissione, è opportuno, per un periodo transitorio, garantire che il sistema integrato di gestione e di controllo sia applicato a detti regimi e che gli Stati membri dispongano della flessibilità prevista dall'articolo 6 del citato regolamento;

- (3) le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 si applica alle domande di aiuto presentate in conformità del regolamento (CE) n. 1251/1999 e del titolo I, capo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999.

*Articolo 2*

1. Le domande di aiuto «superfici» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92 sono presentate a una data, fissata dallo Stato membro, che non sia successiva a quella stabilita dal regolamento (CE) n. 1251/1999 per la presentazione delle domande.
2. Talune modifiche possono essere apportate alla domanda di aiuto «superfici», purché pervengano alle autorità competenti entro la data fissata per la semina dal regolamento (CE) n. 1251/1999.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.  
Esso si applica dal 1° gennaio al 30 giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 127 del 21.5.1999, pag. 4.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2715/1999 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 dicembre 1999**  
**che fissa il limite di intervento per i pomodori per la campagna 2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 viene fissato un limite di intervento qualora il mercato di un prodotto figurante nell'allegato II manifesti o rischi di manifestare squilibri che determinano o potrebbero determinare un volume eccessivo di ritiri. Una simile situazione rischierebbe di creare difficoltà finanziarie per la Comunità.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 13/1999 della Commissione <sup>(3)</sup>, è stato fissato un limite d'intervento per i pomodori per la campagna 1999. Poiché per tale prodotto sussistono le condizioni stabilite dall'articolo 27 succitato, è necessario fissare nuovamente un limite per tale prodotto, per la campagna 2000, di entità pari al limite stabilito per la campagna 1999, nonché stabilire il periodo di riferimento per la valutazione del superamento del limite.
- (3) In applicazione del succitato articolo 27, il superamento del limite d'intervento comporta una riduzione dell'indennità comunitaria di ritiro nel corso della campagna successiva a quella del superamento. È opportuno stabilire le conseguenze del superamento e fissare una riduzione proporzionale alla sua entità, limitatamente ad una determinata percentuale.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per la campagna 2000, il limite di intervento per i pomodori è fissato a 360 000 tonnellate.
2. Il superamento del limite di intervento di cui al paragrafo 1 è valutato in base ai ritiri effettuati tra il 1° novembre 1999 e il 31 ottobre 2000.

*Articolo 2*

Se il quantitativo di pomodori ritirato nel quadro di misure d'intervento nel corso del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, supera il limite ivi fissato al paragrafo 1, l'indennità comunitaria di ritiro di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 2200/96 è ridotta, per la campagna di commercializzazione successiva, proporzionalmente all'entità del superamento rispetto alla produzione in base alla quale è stato calcolato il suddetto limite.

La riduzione dell'indennità comunitaria di ritiro non può comunque superare il 30 %.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

<sup>(3)</sup> GU L 4 dell'8.1.1999, pag. 6.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2716/1999 DELLA COMMISSIONE  
del 20 dicembre 1999**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1564/1999 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, il prezzo minimo all'importazione per le uve secche, nonché la tassa di compensazione applicabile qualora tale prezzo non sia rispettato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2199/97 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CE) n. 1564/1999 della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce il prezzo minimo all'importazione per la campagna 1999/2000 per le uve secche del codice NC 0806 20 comprese nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2201/96, conformemente ai criteri previsti all'articolo 13, paragrafo 1, del suddetto regolamento (CE) n. 2201/96;
- (2) in base all'articolo 10 dell'accordo sulle misure di salvaguardia concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, le misure di salvaguardia adottate in virtù dell'articolo XIX del GATT del 1947, che esistevano già al momento dell'entrata in vigore dell'accordo sull'OMC, devono essere abolite entro un termine di otto anni dalla data in cui sono state applicate per la prima volta o di cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo sull'OMC, se tale termine scade successivamente;
- (3) il prezzo minimo all'importazione costituisce una misura di salvaguardia adottata ai sensi dell'articolo XIX del GATT del 1947; alla Comunità incombe quindi l'ob-

bligo giuridico internazionale di abolirlo sui prodotti summenzionati entro la fine del 1999;

- (4) al fine di conformarsi all'obbligo precitato, è pertanto opportuno fissare il prezzo minimo all'importazione a livello zero, con effetto dal 1° gennaio 2000. Occorre altresì fissare a zero la tassa di compensazione applicabile qualora tale prezzo non sia rispettato;
- (5) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1564/1999 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 1*

Il prezzo minimo all'importazione e la tassa di compensazione applicabili alle uve secche del codice NC 0806 20 a decorrere dal 1° gennaio 2000 sono fissati a zero.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU L 303 del 6.11.1997, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 13.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2717/1999 DELLA COMMISSIONE  
del 20 dicembre 1999**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 882/1999 della Commissione che fissa il prezzo minimo all'importazione applicabile durante la campagna di commercializzazione 1999/2000 a taluni prodotti trasformati a base di ciliegie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2199/97 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CE) n. 882/1999 della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce il prezzo minimo all'importazione per la campagna 1999/2000 per taluni prodotti trasformati a base di ciliegie dei codici NC 0811, 0812 e 2008 compresi nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2201/96, conformemente ai criteri previsti dall'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96;
- (2) in base all'articolo 10 dell'accordo sulle misure di salvaguardia concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, le misure di salvaguardia adottate in virtù dell'articolo XIX del GATT del 1947, che esistevano già al momento dell'entrata in vigore dell'accordo sull'OMC, devono essere abolite entro un termine di otto anni dalla data in cui sono state applicate per la prima volta o di cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo sull'OMC, se tale termine scade successivamente;
- (3) il prezzo minimo all'importazione costituisce una misura di salvaguardia adottata ai sensi dell'articolo XIX del GATT del 1947; alla Comunità incombe quindi l'ob-

bligo giuridico internazionale di abolirlo sui prodotti summenzionati entro la fine del 1999;

- (4) al fine di conformarsi all'obbligo precitato, è pertanto opportuno fissare il prezzo minimo all'importazione a livello zero, con effetto dal 1° gennaio 2000;
- (5) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/1999 è sostituito dal seguente:

«1. Il prezzo minimo all'importazione applicabile a partire dal 1° gennaio 2000 a taluni prodotti trasformati a base di ciliegie di cui ai codici NC 0811, 0812 e 2008, compresi nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2201/96, è fissato a zero.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU L 303 del 6.11.1997, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 111 del 29.4.1999, pag. 35.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2718/1999 DELLA COMMISSIONE  
del 20 dicembre 1999**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 97/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio per quanto concerne il prezzo minimo e l'indennità compensativa da pagare ai produttori di patate nonché del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1252/1999 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CEE) n. 1766/92 ha fissato il prezzo minimo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e il pagamento ai produttori di cui all'articolo 8, paragrafo 2, per le campagne di commercializzazione 2000/2001 e 2001/2002;
- (2) il regolamento (CE) n. 1868/94 ha fissato il premio alle fecolierie di cui all'articolo 5;
- (3) l'allegato II del regolamento (CE) n. 97/95 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2305/98 <sup>(6)</sup>, determina il prezzo minimo, il premio al fabbricante di fecola e il pagamento al produttore con riferimento al peso delle patate secondo il loro tenore di fecola e il peso sotto l'acqua di 5 050 grammi di patate. Occorre pertanto adeguare l'allegato II suddetto;
- (4) nel regolamento (CE) n. 97/95, i termini «indennità compensativa» vanno sostituiti con i termini «pagamento ai produttori» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1766/92;

- (5) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 15.

<sup>(5)</sup> GU L 16 del 24.1.1995, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU L 288 del 27.10.1998, pag. 5.

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 97/95 è modificato come segue:

- 1) L'espressione «indennità compensativa da pagare ai produttori» utilizzata nel titolo del regolamento è sostituita da «pagamento da erogare ai produttori».
- 2) All'articolo 1, il punto l) è sostituito dal testo seguente:

«l) pagamento ai produttori: il pagamento di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92.»

- 3) L'articolo 7 bis è sostituito dal testo seguente:

«Il pagamento ai produttori è concesso per le patate di qualità sana, leale e mercantile, tenendo conto della quantità e del tenore di fecola delle patate consegnate, secondo i parametri stabiliti nell'allegato II. Non viene concesso alcun pagamento ai produttori per le patate che non siano di qualità sana, leale e mercantile, né per le patate con tenore di fecola inferiore al 13 %, fatta salva l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma.»

- 4) L'espressione «indennità compensativa» utilizzata all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 12, all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 21 è sostituita da «pagamento ai produttori».
- 5) L'allegato II è sostituito dall'allegato al presente regolamento per le campagne di commercializzazione 2000/2001 (parte A) e 2001/2002 (parte B).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1999.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

«ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

Peso bajo agua de 5 050 g de patatas (en gramos)	Tenor en fécula de patatas (en porcentaje)	Cantidad de patatas necesarias para la fabricación de 1 000 kg de fécula (en kilogramos)	Precio mínimo a percibir por los productores para 1 000 kg de patatas (en euros)	Prima a percibir por el fabricante de fécula para 1 000 kg de patatas (en euros)	Pago que debe percibir el productor por 1 000 kg de patatas (en euros)
Vægt under vand af 5 050 g kartofler (g)	Kartoflernes stivelsesindhold (vægtprocent)	Kartoffelmængde, der medgår til fremstilling af 1 000 kg stivelse (kg)	Avlerens minimumspris pr. 1 000 kg kartofler (EUR)	Præmie, som kartoffelstivelsesfabrikanten modtager for 1 000 kg kartofler (EUR)	Beløb, som avleren modtager for 1 000 kg kartofler (EUR)
Unterwassergewicht von 5 050 g Kartoffeln (in Gramm)	Stärkegehalt der Kartoffeln (in Prozent)	Zur Erzeugung von 1 000 kg Kartoffelstärke nötige Kartoffelmenge (in Kilogramm)	Dem Erzeuger für 1 000 kg Kartoffeln zu zahlender Mindestpreis (in EUR)	Dem Stärkeerzeuger für 1 000 kg Kartoffeln zu zahlende Prämie (in EUR)	Dem Erzeuger für 1 000 kg Kartoffeln zu zahlende Ausgleichszahlung (in EUR)
Βάρος υπό το ύδωρ 5 050 g πατατών (σε γραμμάρια)	Περιεκτικότητα σε άμυλο των πατατών (%)	Ποσότητα πατατών απαραίτητη για παραγωγή 1 000 kg άμυλου (σε χιλιόγραμμα)	Ελάχιστη τιμή προς εισπράξη από τον παραγωγό για 1 000 kg πατατών (σε ευρώ)	Πριμοδότηση προς πληρωμή στον παραγωγό για 1 000 kg πατατών (σε ευρώ)	Εξισωτική πληρωμή που καταβάλλεται στον παραγωγό για 1 000 kg πατατών (σε ευρώ)
Underwater weight of 5 050 g of potatoes (grams)	Starch content of potatoes (%)	Quantity of potatoes needed for the manufacture of 1 000 kg of starch (kg)	Minimum price to be paid to the potato producer per 1 000 kg of potatoes (EUR)	Premium to be paid to the starch producer per 1 000 kg of potatoes (EUR)	Payment to be paid to the producer per 1 000 kg of potatoes (EUR)
Poids sous l'eau de 5 050 g de pommes de terre (en grammes)	Teneur en féculé de la pomme de terre (en pourcentage)	Quantité de pommes de terre nécessaire à la fabrication de 1 000 kg de féculé (en kilogrammes)	Prix minimal à percevoir par le producteur pour 1 000 kg de pommes de terre (en euros)	Prime à percevoir par le féculier pour 1 000 kg de pommes de terre (en euros)	Paiement à percevoir par le producteur pour 1 000 kg de pommes de terre (en euros)
Peso sotto l'acqua di 5 050 g di patate (in grammi)	Tenore in fecola delle patate (in %)	Quantità di patate necessaria alla fabbricazione di 1 000 kg di fecola (in kg)	Prezzo minimo da percepire dal produttore per 1 000 kg di patate (in euro)	Premio da percepire dal fabbricante di fecola per 1 000 kg di patate (in euro)	Pagamento che deve percepire il produttore per 1 000 kg di patate (in euro)
Onderwatergewicht van 5 050 g aardappelen (in g)	Zetmeelgehalte van de aardappelen (in %)	Hoeveelheid aardappelen benodigd voor de vervaardiging van 1 000 kg zetmeel (in kg)	Minimaal door de producent te ontvangen prijs per 1 000 kg aardappelen (in EUR)	Door de zetmeelproducent te ontvangen premie per 1 000 kg aardappelen (in EUR)	Aan de teler te betalen bedrag voor 1 000 kg aardappelen (in EUR)
Peso de baixo de água de 5 050 g de batata (em grammas)	Teor de fécula de batata (em percentagem)	Quantidade de batata necessária ao fabrico de 1 000 kg de fécula (em quilogramas)	Preço mínimo a cobrar pelos produtores para 1 000 kg de batata (em euros)	Subsídio a cobrar pelo produtor de fécula por 1 000 kg de batata (em euros)	Pagamento a cobrar pelo produtor relativamente a 1 000 kg de batata (em euros)
5 050 g perunoita vedenalainen paino (grammoina)	Perunoiden tärkkelyspitoisuus (prosentteina)	1 000 tärkkelyskilon valmistukseen tarvittava perunamäärä (kilogrammoina)	Tuottajalle 1 000 kg:sta perunoita maksettava vähimmäishinta (euroina)	Tärkkelyksentuottajalle 1 000 kg:sta perunoita maksettava palkkio (euroina)	Tuottajalle 1 000 kg:sta perunoita suoritettava maksu (euroina)
Vikt under vatten av 5 050 g potatis (g)	Potatisens stärkelseinnehåll (%)	Potatiskvantitet för framställning av 1 000 kg stärkelse (kg)	Minimipris att betala till potatisproducenten för 1 000 kg potatis (euro)	Bidrag att betala till stärkelseproducenten för 1 000 kg potatis (euro)	Ersättning till producenten för 1 000 kg potatis (euro)
1	2	3	4	5	6

## Parte A: campagna di commercializzazione 2000/2001

352	13,0	6 533	29,70	3,406	15,11
353	13,1	6 509	29,81	3,418	15,17
354	13,1	6 486	29,92	3,430	15,22
355	13,2	6 463	30,02	3,443	15,28
356	13,2	6 439	30,14	3,456	15,33

1	2	3	4	5	6
357	13,3	6 416	30,24	3,468	15,39
358	13,3	6 393	30,35	3,480	15,45
359	13,4	6 369	30,47	3,493	15,50
360	13,4	6 346	30,58	3,506	15,56
361	13,5	6 322	30,69	3,519	15,62
362	13,5	6 299	30,81	3,532	15,68
363	13,6	6 276	30,92	3,545	15,73
364	13,6	6 252	31,04	3,559	15,79
365	13,7	6 229	31,15	3,572	15,85
366	13,7	6 206	31,27	3,585	15,91
367	13,8	6 182	31,39	3,599	15,97
368	13,8	6 159	31,51	3,613	16,03
369	13,9	6 136	31,62	3,626	16,09
370	13,9	6 112	31,75	3,640	16,16
371	14,0	6 089	31,87	3,654	16,22
372	14,0	6 065	32,00	3,669	16,28
373	14,1	6 047	32,09	3,680	16,33
374	14,1	6 028	32,19	3,691	16,38
375	14,2	6 005	32,31	3,705	16,44
376	14,2	5 981	32,44	3,720	16,51
377	14,3	5 963	32,54	3,731	16,56
378	14,3	5 944	32,65	3,743	16,61
379	14,4	5 921	32,77	3,758	16,68
380	14,4	5 897	32,91	3,773	16,74
381	14,5	5 879	33,01	3,785	16,80
382	14,5	5 860	33,11	3,797	16,85
383	14,6	5 841	33,22	3,809	16,90
384	14,6	5 822	33,33	3,822	16,96
385	14,7	5 799	33,46	3,837	17,03
386	14,7	5 776	33,60	3,852	17,09
387	14,8	5 757	33,71	3,865	17,15
388	14,8	5 738	33,82	3,878	17,21
389	14,9	5 720	33,92	3,890	17,26
390	14,9	5 701	34,04	3,903	17,32
391	15,0	5 682	34,15	3,916	17,38
392	15,0	5 664	34,26	3,928	17,43
393	15,1	5 626	34,49	3,955	17,55
394	15,2	5 607	34,61	3,968	17,61
395	15,2	5 589	34,72	3,981	17,67
396	15,3	5 570	34,84	3,995	17,73
397	15,3	5 551	34,96	4,008	17,79
398	15,4	5 542	35,01	4,015	17,82
399	15,4	5 533	35,07	4,021	17,85
400	15,4	5 523	35,13	4,029	17,88
401	15,5	5 486	35,37	4,056	18,00
402	15,6	5 467	35,49	4,070	18,06
403	15,6	5 449	35,61	4,083	18,12
404	15,7	5 430	35,74	4,098	18,18
405	15,7	5 411	35,86	4,112	18,25
406	15,8	5 393	35,98	4,126	18,31
407	15,8	5 374	36,11	4,140	18,37
408	15,9	5 364	36,18	4,148	18,41
409	15,9	5 355	36,24	4,155	18,44
410	15,9	5 346	36,30	4,162	18,47
411	16,0	5 327	36,43	4,177	18,54
412	16,0	5 308	36,56	4,192	18,60
413	16,1	5 280	36,75	4,214	18,70

1	2	3	4	5	6
414	16,2	5 266	36,85	4,225	18,75
415	16,2	5 252	36,95	4,236	18,80
416	16,3	5 234	37,07	4,251	18,87
417	16,3	5 215	37,21	4,267	18,93
418	16,4	5 206	37,27	4,274	18,67
419	16,4	5 196	37,35	4,282	19,00
420	16,4	5 187	37,41	4,290	19,04
421	16,5	5 150	37,68	4,320	19,17
422	16,6	5 136	37,78	4,332	19,23
423	16,6	5 121	37,89	4,345	19,28
424	16,7	5 107	38,00	4,357	19,33
425	16,7	5 093	38,10	4,369	19,39
426	16,8	5 075	38,24	4,384	19,46
427	16,8	5 056	38,38	4,401	19,53
428	16,9	5 042	38,49	4,413	19,58
429	16,9	5 028	38,59	4,425	19,64
430	17,0	5 000	38,81	4,450	19,75
431	17,1	4 986	38,92	4,462	19,80
432	17,1	4 972	39,03	4,475	19,86
433	17,2	4 963	39,10	4,483	19,90
434	17,2	4 953	39,18	4,492	19,94
435	17,2	4 944	39,25	4,500	19,97
436	17,3	4 930	39,36	4,513	20,03
437	17,3	4 916	39,47	4,526	20,09
438	17,4	4 902	39,59	4,539	20,14
439	17,4	4 888	39,70	4,552	20,20
440	17,5	4 874	39,81	4,565	20,26
441	17,5	4 860	39,93	4,578	20,32
442	17,6	4 846	40,04	4,591	20,38
443	17,6	4 832	40,16	4,605	20,43
444	17,7	4 818	40,28	4,618	20,49
445	17,7	4 804	40,39	4,632	20,55
446	17,8	4 790	40,51	4,645	20,61
447	17,8	4 776	40,63	4,659	20,67
448	17,9	4 762	40,75	4,672	20,73
449	17,9	4 748	40,87	4,686	20,80
450	18,0	4 720	41,11	4,714	20,92
451	18,1	4 706	41,23	4,728	21,98
452	18,1	4 692	41,36	4,742	21,04
453	18,2	4 685	41,42	4,749	21,08
454	18,2	4 679	41,47	4,755	21,10
455	18,2	4 673	41,53	4,761	21,13
456	18,3	4 645	41,78	4,790	21,26
457	18,4	4 631	41,90	4,805	21,32
458	18,4	4 617	42,03	4,819	21,39
459	18,5	4 607	42,12	4,830	21,43
460	18,5	4 598	42,20	4,839	21,47
461	18,6	4 584	42,33	4,854	21,54
462	18,6	4 570	42,46	4,869	21,61
463	18,7	4 561	42,55	4,878	21,65
464	18,7	4 551	42,64	4,889	21,70
465	18,7	4 542	42,72	4,899	21,74
466	18,8	4 523	42,90	4,919	21,83
467	18,9	4 509	43,04	4,935	21,90
468	18,9	4 495	43,17	4,950	21,97
469	19,0	4 481	43,31	4,965	22,04
470	19,0	4 467	43,44	4,981	22,10

1	2	3	4	5	6
471	19,1	4 458	43,53	4,991	22,15
472	19,1	4 449	43,62	5,001	22,19
473	19,2	4 437	43,73	5,015	22,25
474	19,2	4 425	43,85	5,028	22,31
475	19,3	4 414	43,96	5,041	22,37
476	19,3	4 402	44,08	5,055	22,43
477	19,4	4 390	44,20	5,068	22,49
478	19,4	4 379	44,31	5,081	22,55
479	19,5	4 367	44,44	5,095	22,61
480	19,5	4 355	44,56	5,109	22,67
481	19,6	4 343	44,68	5,123	22,74
481,6	19,6	4 337	44,74	5,130	22,77
482	19,7	4 335	44,76	5,133	22,78
483	19,7	4 332	44,79	5,136	22,79
483,2	19,7	4 332	44,79	5,136	22,79
484	19,8	4 325	44,87	5,145	22,83
484,8	19,8	4 318	44,94	5,153	22,87
485	19,9	4 317	44,95	5,154	22,87
486	19,9	4 311	45,01	5,161	22,90
486,4	19,9	4 309	45,03	5,164	22,91
487	20,0	4 305	45,08	5,168	22,94
488	20,0	4 299	45,14	5,176	22,97
489	20,1	4 294	45,19	5,182	22,99
490	20,1	4 290	45,23	5,186	23,02
491	20,2	4 287	45,26	5,190	23,03
492	20,2	4 285	45,29	5,193	23,04
493	20,3	4 283	45,31	5,195	23,05
494	20,3	4 280	45,34	5,199	23,07
495	20,4	4 278	45,36	5,201	23,08
496	20,4	4 276	45,38	5,203	23,09
497	20,5	4 273	45,41	5,207	23,11
498	20,5	4 271	45,43	5,210	23,12
499	20,6	4 266	45,49	5,216	23,15
500	20,6	4 262	45,53	5,221	23,17
501	20,7	4 259	45,56	5,224	23,18
502	20,7	4 257	45,58	5,227	23,19
503	20,8	4 255	45,61	5,229	23,21
504	20,8	4 252	45,64	5,233	23,22
505	20,9	4 248	45,68	5,238	23,24
506	20,9	4 243	45,73	5,244	23,27
507	21,0	4 238	45,79	5,250	23,30
508	21,0	4 234	45,83	5,255	23,32
509	21,1	4 229	45,89	5,261	23,35
509,9	21,1	4 224	45,94	5,268	23,38
510	21,1	4 224	45,94	5,268	23,38
511	21,2	4 219	45,99	5,274	23,40
511,8	21,2	4 215	46,04	5,279	23,43
512	21,3	4 214	46,05	5,280	23,43
513	21,3	4 209	46,10	5,286	23,46
513,7	21,3	4 206	46,14	5,290	23,48
514	21,4	4 204	46,16	5,293	23,49
515	21,4	4 199	46,21	5,299	23,52
515,6	21,4	4 196	46,25	5,303	23,53
516	21,5	4 194	46,27	5,305	23,54
517	21,5	4 189	46,32	5,312	23,57
517,5	21,5	4 187	46,35	5,314	23,58
518	21,6	4 184	46,38	5,318	23,60

1	2	3	4	5	6
519	21,6	4 180	46,42	5,323	23,62
519,4	21,6	4 178	46,45	5,326	23,63
520	21,7	4 175	46,48	5,329	23,65
521	21,7	4 170	46,53	5,336	23,68
521,3	21,7	4 168	46,56	5,338	23,69
522	21,8	4 165	46,59	5,342	23,71
523	21,8	4 160	46,65	5,349	23,74
523,2	21,8	4 159	46,66	5,350	23,74
524	21,9	4 155	46,70	5,355	23,76
525	21,9	4 150	46,76	5,361	23,79
525,1	21,9	4 150	46,76	5,361	23,79
526	22,0	4 145	46,82	5,368	23,82
527	22,0	4 140	46,87	5,374	23,85
528	22,1	4 135	46,93	5,381	23,88
528,8	22,1	4 131	46,97	5,386	23,90
529	22,2	4 130	46,99	5,387	23,91
530	22,2	4 125	47,04	5,394	23,94
530,6	22,2	4 122	47,08	5,398	23,95
531	22,3	4 119	47,11	5,402	23,97
532	22,3	4 114	47,17	5,408	24,00
532,4	22,3	4 112	47,19	5,411	24,01
533	22,4	4 111	47,20	5,412	24,02
534	22,4	4 108	47,24	5,416	24,04
534,2	22,4	4 108	47,24	5,416	24,04
535	22,5	4 103	47,29	5,423	24,07
536	22,5	4 098	47,35	5,429	24,09
537	22,6	4 093	47,41	5,436	24,12
537,8	22,6	4 089	47,46	5,441	24,15
538	22,7	4 088	47,47	5,443	24,15
539	22,7	4 083	47,53	5,449	24,18
539,6	22,7	4 080	47,56	5,453	24,20
540	22,8	4 078	47,58	5,456	24,21
541	22,8	4 076	47,61	5,459	24,22
541,4	22,8	4 075	47,62	5,460	24,23
542	22,9	4 072	47,65	5,464	24,25
543	22,9	4 066	47,73	5,472	24,28
543,2	22,9	4 066	47,73	5,472	24,28
544	23,0	4 061	47,78	5,479	24,31
545	23,0	4 056	47,84	5,486	24,34
e oltre					

## Parte B: campagna di commercializzazione 2001/2002

352	13,0	6 533	27,29	3,406	16,92
353	13,1	6 509	27,39	3,418	16,98
354	13,1	6 486	27,49	3,430	17,04
355	13,2	6 463	27,59	3,443	17,10
356	13,2	6 439	27,69	3,456	17,17
357	13,3	6 416	27,79	3,468	17,23
358	13,3	6 393	27,89	3,480	17,29
359	13,4	6 369	28,00	3,493	17,36
360	13,4	6 346	28,10	3,506	17,42
361	13,5	6 322	28,20	3,519	17,48
362	13,5	6 299	28,31	3,532	17,55
363	13,6	6 276	28,41	3,545	17,61
364	13,6	6 252	28,52	3,559	17,68
365	13,7	6 229	28,63	3,572	17,75

1	2	3	4	5	6
366	13,7	6 206	28,73	3,585	17,81
367	13,8	6 182	28,84	3,599	17,88
368	13,8	6 159	28,95	3,613	17,95
369	13,9	6 136	29,06	3,626	18,01
370	13,9	6 112	29,17	3,640	18,09
371	14,0	6 089	29,28	3,654	18,15
372	14,0	6 065	29,40	3,669	18,23
373	14,1	6 047	29,49	3,680	18,28
374	14,1	6 028	29,58	3,691	18,34
375	14,2	6 005	29,69	3,705	18,41
376	14,2	5 981	29,81	3,720	18,48
377	14,3	5 963	29,90	3,731	18,54
378	14,3	5 944	30,00	3,743	18,60
379	14,4	5 921	30,11	3,758	18,67
380	14,4	5 897	30,24	3,773	18,75
381	14,5	5 879	30,33	3,785	18,80
382	14,5	5 860	30,43	3,797	18,86
383	14,6	5 841	30,53	3,809	18,92
384	14,6	5 822	30,63	3,822	18,99
385	14,7	5 799	30,75	3,837	19,06
386	14,7	5 776	30,87	3,852	19,14
387	14,8	5 757	30,97	3,865	19,20
388	14,8	5 738	31,08	3,878	19,26
389	14,9	5 720	31,17	3,890	19,33
390	14,9	5 701	31,28	3,903	19,39
391	15,0	5 682	31,38	3,916	19,45
392	15,0	5 664	31,48	3,928	19,52
393	15,1	5 626	31,69	3,955	19,65
394	15,2	5 607	31,80	3,968	19,71
395	15,2	5 589	31,90	3,981	19,78
396	15,3	5 570	32,01	3,995	19,85
397	15,3	5 551	32,12	4,008	19,91
398	15,4	5 542	32,17	4,015	19,95
399	15,4	5 533	32,23	4,021	19,98
400	15,4	5 523	32,28	4,029	20,01
401	15,5	5 486	32,50	4,056	20,15
402	15,6	5 467	32,62	4,070	20,22
403	15,6	5 449	32,72	4,083	20,29
404	15,7	5 430	32,84	4,098	20,36
405	15,7	5 411	32,95	4,112	20,43
406	15,8	5 393	33,06	4,126	20,50
407	15,8	5 374	33,18	4,140	20,57
408	15,9	5 364	33,24	4,148	20,61
409	15,9	5 355	33,30	4,155	20,64
410	15,9	5 346	33,35	4,162	20,68
411	16,0	5 327	33,47	4,177	20,75
412	16,0	5 308	33,59	4,192	20,83
413	16,1	5 280	33,77	4,214	20,94
414	16,2	5 266	33,86	4,225	20,99
415	16,2	5 252	33,95	4,236	21,05
416	16,3	5 234	34,07	4,251	21,12
417	16,3	5 215	34,19	4,267	21,20
418	16,4	5 206	34,25	4,274	21,23
419	16,4	5 196	34,32	4,282	21,27
420	16,4	5 187	34,38	4,290	21,31
421	16,5	5 150	34,62	4,320	21,46
422	16,6	5 136	34,72	4,332	21,52

1	2	3	4	5	6
423	16,6	5 121	34,82	4,345	21,59
424	16,7	5 107	34,91	4,357	21,64
425	16,7	5 093	35,01	4,369	21,70
426	16,8	5 075	35,13	4,384	21,78
427	16,8	5 056	35,27	4,401	21,86
428	16,9	5 042	35,36	4,413	21,92
429	16,9	5 028	35,46	4,425	21,98
430	17,0	5 000	35,66	4,450	22,11
431	17,1	4 986	35,76	4,462	22,17
432	17,1	4 972	35,86	4,475	22,23
433	17,2	4 963	35,93	4,483	22,27
434	17,2	4 953	36,00	4,492	22,32
435	17,2	4 944	36,07	4,500	22,36
436	17,3	4 930	36,17	4,513	22,42
437	17,3	4 916	36,27	4,526	22,49
438	17,4	4 902	36,37	4,539	22,55
439	17,4	4 888	36,48	4,552	22,61
440	17,5	4 874	36,58	4,565	22,68
441	17,5	4 860	36,69	4,578	22,74
442	17,6	4 846	36,80	4,591	22,81
443	17,6	4 832	36,90	4,605	22,88
444	17,7	4 818	37,01	4,618	22,94
445	17,7	4 804	37,12	4,632	23,01
446	17,8	4 790	37,23	4,645	23,08
447	17,8	4 776	37,33	4,659	23,14
448	17,9	4 762	37,44	4,672	23,21
449	17,9	4 748	37,55	4,686	23,28
450	18,0	4 720	37,78	4,714	23,42
451	18,1	4 706	37,89	4,728	23,49
452	18,1	4 692	38,00	4,742	23,56
453	18,2	4 685	38,06	4,749	23,59
454	18,2	4 679	38,11	4,755	23,62
455	18,2	4 673	38,16	4,761	23,66
456	18,3	4 645	38,39	4,790	23,80
457	18,4	4 631	38,50	4,805	23,87
458	18,4	4 617	38,62	4,819	23,94
459	18,5	4 607	38,70	4,830	23,99
460	18,5	4 598	38,78	4,839	24,04
461	18,6	4 584	38,90	4,854	24,11
462	18,6	4 570	39,02	4,869	24,19
463	18,7	4 561	39,09	4,878	24,24
464	18,7	4 551	39,18	4,889	24,29
465	18,7	4 542	39,26	4,899	24,34
466	18,8	4 523	39,42	4,919	24,44
467	18,9	4 509	39,55	4,935	24,52
468	18,9	4 495	39,67	4,950	24,59
469	19,0	4 481	39,79	4,965	24,67
470	19,0	4 467	39,92	4,981	24,75
471	19,1	4 458	40,00	4,991	24,80
472	19,1	4 449	40,08	5,001	24,85
473	19,2	4 437	40,19	5,015	24,91
474	19,2	4 425	40,30	5,028	24,98
475	19,3	4 414	40,40	5,041	25,04
476	19,3	4 402	40,51	5,055	25,11
477	19,4	4 390	40,62	5,068	25,18
478	19,4	4 379	40,72	5,081	25,24
479	19,5	4 367	40,83	5,095	25,31

1	2	3	4	5	6
480	19,5	4 355	40,94	5,109	25,38
481	19,6	4 343	41,06	5,123	25,45
481,6	19,6	4 337	41,11	5,130	25,49
482	19,7	4 335	41,13	5,133	25,50
483	19,7	4 332	41,16	5,136	25,52
483,2	19,7	4 332	41,16	5,136	25,52
484	19,8	4 325	41,23	5,145	25,56
484,8	19,8	4 318	41,29	5,153	25,60
485	19,9	4 317	41,30	5,154	25,61
486	19,9	4 311	41,36	5,161	25,64
486,4	19,9	4 309	41,38	5,164	25,65
487	20,0	4 305	41,42	5,168	25,68
488	20,0	4 299	41,48	5,176	25,71
489	20,1	4 294	41,53	5,182	25,74
490	20,1	4 290	41,56	5,186	25,77
491	20,2	4 287	41,59	5,190	25,78
492	20,2	4 285	41,61	5,193	25,80
493	20,3	4 283	41,63	5,195	25,81
494	20,3	4 280	41,66	5,199	25,83
495	20,4	4 278	41,68	5,201	25,84
496	20,4	4 276	41,70	5,203	25,85
497	20,5	4 273	41,73	5,207	25,87
498	20,5	4 271	41,75	5,210	25,88
499	20,6	4 266	41,80	5,216	25,91
500	20,6	4 262	41,84	5,221	25,94
501	20,7	4 259	41,87	5,224	25,95
502	20,7	4 257	41,89	5,227	25,97
503	20,8	4 255	41,91	5,229	25,98
504	20,8	4 252	41,94	5,233	26,00
505	20,9	4 248	41,98	5,238	26,02
506	20,9	4 243	42,02	5,244	26,05
507	21,0	4 238	42,07	5,250	26,08
508	21,0	4 234	42,11	5,255	26,11
509	21,1	4 229	42,16	5,261	26,14
509,9	21,1	4 224	42,21	5,268	26,17
510	21,1	4 224	42,21	5,268	26,17
511	21,2	4 219	42,26	5,274	26,20
511,8	21,2	4 215	42,30	5,279	26,23
512	21,3	4 214	42,31	5,280	26,23
513	21,3	4 209	42,36	5,286	26,26
513,7	21,3	4 206	42,39	5,290	26,28
514	21,4	4 204	42,41	5,293	26,29
515	21,4	4 199	42,46	5,299	26,33
515,6	21,4	4 196	42,50	5,303	26,34
516	21,5	4 194	42,52	5,305	26,36
517	21,5	4 189	42,57	5,312	26,39
517,5	21,5	4 187	42,59	5,314	26,40
518	21,6	4 184	42,62	5,318	26,42
519	21,6	4 180	42,66	5,323	26,44
519,4	21,6	4 178	42,68	5,326	26,46
520	21,7	4 175	42,71	5,329	26,48
521	21,7	4 170	42,76	5,336	26,51
521,3	21,7	4 168	42,78	5,338	26,52
522	21,8	4 165	42,81	5,342	26,54
523	21,8	4 160	42,86	5,349	26,57
523,2	21,8	4 159	42,87	5,350	26,58
524	21,9	4 155	42,91	5,355	26,60

1	2	3	4	5	6
525	21,9	4 150	42,97	5,361	26,64
525,1	21,9	4 150	42,97	5,361	26,64
526	22,0	4 145	43,02	5,368	26,67
527	22,0	4 140	43,07	5,374	26,70
528	22,1	4 135	43,12	5,381	26,73
528,8	22,1	4 131	43,16	5,386	26,76
529	22,2	4 130	43,17	5,387	26,77
530	22,2	4 125	43,23	5,394	26,80
530,6	22,2	4 122	43,26	5,398	26,82
531	22,3	4 119	43,29	5,402	26,84
532	22,3	4 114	43,34	5,408	26,87
532,4	22,3	4 112	43,36	5,411	26,88
533	22,4	4 111	43,37	5,412	26,89
534	22,4	4 108	43,41	5,416	26,91
534,2	22,4	4 108	43,41	5,416	26,91
535	22,5	4 103	43,46	5,423	26,94
536	22,5	4 098	43,51	5,429	26,97
537	22,6	4 093	43,56	5,436	27,01
537,8	22,6	4 089	43,61	5,441	27,03
538	22,7	4 088	43,62	5,443	27,04
539	22,7	4 083	43,67	5,449	27,07
539,6	22,7	4 080	43,70	5,453	27,09
540	22,8	4 078	43,72	5,456	27,11
541	22,8	4 076	43,75	5,459	27,12
541,4	22,8	4 075	43,76	5,460	27,13
542	22,9	4 072	43,79	5,464	27,15
543	22,9	4 066	43,85	5,472	27,19
543,2	22,9	4 066	43,85	5,472	27,19
544	23,0	4 061	43,91	5,479	27,22
545	23,0	4 056	43,96	5,486	27,25
e oltre»					

**REGOLAMENTO (CE) N. 2719/1999 DELLA COMMISSIONE  
del 20 dicembre 1999**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1431/94 che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni di pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni di volatili e di taluni altri prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2198/95 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1514/97 <sup>(6)</sup>, stabilisce modalità d'applicazione, nel settore delle carni di pollame, del regime d'importazione previsto dal regolamento (CE) n. 774/94;
- (2) al fine di garantire un più efficace controllo delle importazioni provenienti da taluni paesi, è opportuno richiedere un contratto di fornitura al momento della presentazione della domanda di titolo;

- (3) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1431/94, dopo il paragrafo 1, è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis. La domanda di titolo deve essere accompagnata da un contratto di fornitura in cui si specifichi che il prodotto a base di carni di pollame è disponibile per la consegna nell'Unione europea durante il periodo del contingente, relativamente all'origine richiesta e al quantitativo richiesto.

Il presente paragrafo si applica unicamente ai prodotti dei gruppi 1, 2 e 4 ed il periodo del contingente è quello definito all'articolo 5.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 91 dell'8.4.1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 221 del 19.9.1995, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

<sup>(4)</sup> GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

<sup>(5)</sup> GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9.

<sup>(6)</sup> GU L 204 del 31.7.1997, pag. 16.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2720/1999 DELLA COMMISSIONE  
del 20 dicembre 1999**

**che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

(1) considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1441/1999 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2544/1999 <sup>(5)</sup>;

(2) considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 77.

<sup>(5)</sup> GU L 307 del 2.12.1999, pag. 53.

## ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 20 dicembre 1999, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99**

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 <sup>(1)</sup>	15,65	8,69
1701 11 90 <sup>(1)</sup>	15,65	14,99
1701 12 10 <sup>(1)</sup>	15,65	8,46
1701 12 90 <sup>(1)</sup>	15,65	14,47
1701 91 00 <sup>(2)</sup>	16,27	19,02
1701 99 10 <sup>(2)</sup>	16,27	13,57
1701 99 90 <sup>(2)</sup>	16,27	13,57
1702 90 99 <sup>(3)</sup>	0,16	0,48

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3) modificato.

<sup>(2)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21.4.1972, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2721/1999 DELLA COMMISSIONE  
del 20 dicembre 1999**

**che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81 <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/98 <sup>(3)</sup>, in particolare gli articoli 3, 4 e 5,

(1) considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato; che tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/1999 <sup>(5)</sup>; che, qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato;

(2) considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1554/95, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza effettiva del mercato, appaiano le più favorevoli; che per tale determinazione si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee per un prodotto reso cif per un porto dell'Europa del Nord, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale; che tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del

prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni; che tali adattamenti sono fissati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89;

(3) considerando che l'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato dal presente regolamento;

(4) considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 bis, primo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, l'importo dell'acconto è pari al prezzo di obiettivo ridotto del prezzo del mercato mondiale, nonché di una riduzione calcolata in base alla formula applicabile in caso di superamento del quantitativo massimo garantito, ma tenendo conto della nuova stima della produzione di cotone non sgranato aumentata almeno del 7,5 %; che il regolamento (CE) n. 2606/1999 della Commissione <sup>(6)</sup> ha fissato il livello della nuova stima della produzione per la campagna 1999/2000, nonché la relativa percentuale di maggiorazione; che l'applicazione di questo metodo induce a stabilire ai livelli sotto indicati l'importo dell'acconto per Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, è fissato a 19,730 EUR/100 kg.

2. L'importo dell'acconto sull'aiuto, di cui all'articolo 5 paragrafo 3 bis, primo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, è pari a:

- 50,109 EUR/100 kg per la Spagna,
- 46,176 EUR/100 kg per la Grecia,
- 86,570 EUR/100 kg per gli altri Stati membri.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 1999.

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 30.6.1995, pag. 45.

<sup>(2)</sup> GU L 148 del 30.6.1995, pag. 48.

<sup>(3)</sup> GU L 190 del 4.7.1998, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU L 123 del 4.5.1989, pag. 23.

<sup>(5)</sup> GU L 192 del 24.7.1999, pag. 39.

<sup>(6)</sup> GU L 316 del 10.12.1999, pag. 36.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1999.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1999

che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile

(1999/847/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(4)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) è necessario proseguire l'azione comunitaria condotta a partire dal 1985 in questo settore al fine di rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri; le risoluzioni adottate dal 1987 <sup>(5)</sup> in poi e la decisione 98/22/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1997, che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile <sup>(6)</sup>, costituiscono il fondamento di tale cooperazione;

(2) le singole azioni intraprese dalla Comunità in attuazione del programma contribuiscono alla protezione delle persone, alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia dei beni materiali in caso di calamità naturali o di catastrofi tecnologiche, e mirano ad instaurare una maggiore consapevolezza delle interazioni tra le attività umane e la natura in virtù della quale sia possibile evitare in futuro calamità come le inondazioni;

(3) il programma comunitario di politica e di azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile <sup>(7)</sup>, presentato dalla Commissione, prevede che la Comunità intensifichi la sua attività in materia di protezione civile, con particolare attenzione ai casi di emergenza ecologica; il programma prescrive altresì che in questo processo la Commissione tenga conto dei risultati della ricerca scientifica e dei progressi tecnologici;

(4) il prolungamento del programma d'azione comunitario permetterà di approfondire ulteriormente la cooperazione in questo settore; esso dovrebbe essere basato in larga misura sull'esperienza già acquisita in materia;

(5) conformemente al principio di sussidiarietà, la funzione della cooperazione comunitaria è quella di sostenere e integrare le politiche nazionali in materia di protezione civile in modo da potenziarne l'efficacia; mediante lo scambio di esperienze e la reciproca assistenza è possibile contenere il numero di vittime e feriti ed arginare i danni materiali, economici ed ecologici nell'insieme della Comunità, rendendo più concreti e tangibili gli obiettivi di coesione sociale e di solidarietà;

(6) le regioni isolate e ultraperiferiche dell'Unione hanno esigenze specifiche dovute a fattori geografici, topografici, sociali ed economici che compromettono e ostacolano il trasporto di aiuti e mezzi di intervento in caso di grave pericolo;

(7) il programma d'azione comunitario garantirà la trasparenza, nonché il consolidamento ed il rafforzamento delle azioni intraprese, nel costante perseguimento degli obiettivi del trattato;

<sup>(1)</sup> GU C 28 del 3.2.1999, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 210.

<sup>(3)</sup> GU C 169 del 16.6.1999, pag. 14.

<sup>(4)</sup> GU C 293 del 13.10.1999, pag. 53.

<sup>(5)</sup> GU C 176 del 4.7.1987, pag. 1; GU C 44 del 23.2.1989, pag. 3;

GU C 315 del 14.12.1990, pag. 1; GU C 313 del 10.11.1994,

pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 8 del 14.1.1998, pag. 20.

<sup>(7)</sup> GU C 138 del 17.5.1993, pag. 5.

- (8) accanto alla prevenzione dei rischi e dei sinistri, sono di primaria importanza anche l'informazione e la formazione dei responsabili e degli addetti alla protezione civile negli Stati membri, in quanto ne aumentano il livello di preparazione in caso di incidenti; altrettanto utili sono le iniziative comunitarie volte a migliorare le tecniche e metodologie di reazione e di immediata assistenza successiva alle emergenze;
- (9) è altresì importante intraprendere iniziative rivolte all'intera popolazione e finalizzate a mettere i cittadini europei in condizione di autoproteggersi con maggiore efficacia;
- (10) la rete permanente dei corrispondenti nazionali in materia di protezione civile continua a svolgere un ruolo attivo per i problemi di protezione civile;
- (11) le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione devono essere adottate a norma della decisione 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(1)</sup>;
- (12) il disposto della presente decisione si applica a partire dal 1° gennaio 2000, a proseguimento del programma d'azione istituito con decisione 98/22/CE, la cui scadenza è prevista il 31 dicembre 1999;
- (13) fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nella presente decisione è inserito per tutta la durata del programma un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 34 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio <sup>(2)</sup>;
- (14) per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede altri poteri di azione se non quelli di cui all'articolo 308,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

1. È istituito un programma d'azione comunitario (in prosieguo: «il presente programma») a favore della protezione civile, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2004.
2. Il presente programma è volto a sostenere e integrare le attività condotte dagli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale ai fini della protezione delle persone dei beni materiali e in tal modo, dell'ambiente, in caso di calamità naturale o di catastrofe tecnologica, fatta salva la ripartizione interna delle competenze negli Stati membri. Esso si prefigge altresì di facilitare la cooperazione, lo scambio di esperienze e la reciproca assistenza degli Stati membri nel settore.

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, p. 23.

<sup>(2)</sup> GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

3. Il presente programma esclude misure volte all'armonizzazione delle leggi e dei regolamenti degli Stati membri o dell'organizzazione della preparazione nazionale degli Stati membri.

#### Articolo 2

1. La Commissione attua le azioni previste dal presente programma.
2. Per l'attuazione del presente programma è adottato un piano triennale, soggetto a revisione annua, conformemente alla procedura di cui all'articolo 4.
3. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente programma è di 7,5 milioni di EUR.

Lo stanziamento annuale sarà stabilito dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

4. Le azioni previste dal presente programma e le modalità di finanziamento per la parte comunitaria sono espone in allegato.

#### Articolo 3

1. Il piano di attuazione del presente programma definisce le singole azioni da intraprendere.
2. Le singole azioni da intraprendere sono individuate prevalentemente sulla base dei seguenti criteri:
- devono contribuire alla prevenzione di rischi e danni alle persone, o ai beni materiali e in tal modo, all'ambiente, in caso di calamità naturale o di catastrofe tecnologica;
  - devono contribuire a potenziare il livello di preparazione delle squadre di protezione civile negli Stati membri, affidandone la capacità di reazione in caso di emergenza;
  - devono contribuire ad individuare e studiare le cause delle catastrofi;
  - devono contribuire a perfezionare gli strumenti e le metodologie di previsione, le tecniche e metodologie di reazione e immediata assistenza successiva alle emergenze;
  - devono contribuire all'informazione, all'educazione ed alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, mettendo i cittadini europei in condizione di proteggere se stessi con maggiore efficacia.
3. Ognuna delle azioni è condotta in stretta cooperazione con gli Stati membri.
4. Ove possibile, le azioni condotte ai sensi del presente programma dovrebbero mirare a:
- incorporare gli obiettivi di protezione civile nelle altre politiche ed azioni della Comunità e degli Stati membri, in particolare includendo la valutazione dei rischi nella valutazione dell'impatto di impianti ed attività,
  - e contribuire alla coerenza di questo programma con altre azioni comunitarie.

5. Ognuna delle azioni tiene conto dei risultati della ricerca nel settore di pertinenza, a livello sia nazionale sia comunitario.

*Articolo 4*

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nel caso in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta le proprie regole di procedura.

*Articolo 5*

La Commissione procede ad una valutazione dell'attuazione del presente programma a metà del periodo di decorrenza e nuovamente prima della sua scadenza; essa presenta una rela-

zione al Parlamento europeo ed al Consiglio ed entro il 30 settembre 2002 ed entro il 31 marzo 2004.

*Articolo 6*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

*Articolo 7*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1999.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

O. HEINONEN

## ALLEGATO

Azione (1)	Modalità di finanziamento
<p><b>A. Progetti di ampio respiro e di interesse generale</b></p> <p>Progetti di ampio respiro e di interesse generale per tutti o per più Stati membri, vertenti sui metodi per potenziare la capacità della protezione civile di far fronte alle catastrofi per quanto riguarda alcuni aspetti significativi, cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— prevenzione;</li> <li>— livello di preparazione;</li> <li>— reazione;</li> <li>— immediata assistenza successiva;</li> <li>— individuazione e studio delle cause di catastrofi; (analisi dei rischi e della vulnerabilità)</li> <li>— analisi delle incidenze socioeconomiche delle catastrofi</li> <li>— miglioramento degli strumenti e delle metodologie di previsione</li> </ul> <p><b>B. Formazione</b></p> <p>1. <i>Workshops e corsi</i> (2)</p> <p>Organizzazione di workshops o corsi di formazione che riuniscono esperti, specialisti e tecnici degli Stati membri per il reciproco scambio di esperienze in ciascuna disciplina, mediante discussione approfondita di metodi, tecniche e mezzi usati, nell'intento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— migliorare il livello di preparazione;</li> <li>— istituire una rete di contatti umani che consenta una più efficace cooperazione operativa fra Stati membri in caso di emergenza.</li> </ul> <p>2. <i>Scambio di esperti e tecnici</i></p> <p>Distacco di esperti presso i servizi di pronto intervento o altri organismi competenti di un altro Stato membro, con il compito di acquisire esperienza, osservare le diverse tecniche applicate o l'impostazione adottata in altri servizi di pronto intervento o organismi simili.</p> <p>Organizzazione di scambi di esperti, specialisti e tecnici degli Stati membri che permettono loro di dare o seguire brevi corsi di formazione.</p> <p>3. <i>Esercitazioni</i> (2)</p> <p>Le esercitazioni servono a comparare metodi, a stimolare la cooperazione fra Stati membri e a rafforzare il coordinamento dei servizi di protezione civile nazionali, nel particolare intento di migliorare l'efficacia e la prontezza d'intervento in caso di sinistro.</p> <p><b>C. Altre azioni</b></p> <p>1. <i>Progetti pilota</i> (2)</p> <p>Progetti volti a potenziare la capacità e la rapidità di reazione immediata nelle diverse regioni degli Stati membri. Mirano principalmente a migliorare mezzi, tecniche e procedure da utilizzare nelle regioni o isole isolate ed ultraperiferiche. Il loro campo di applicazione e contenuto devono essere tali da interessare tutti o numerosi Stati membri e da fornire il massimo livello di dimostrazione e diffusione in tutta l'Unione ai fini della loro attuazione. Devono essere privilegiati in assoluto i progetti multinazionali.</p>	<p>Contributo finanziario comunitario massimo: 75 % del costo totale dell'azione.</p> <p>Contributo finanziario comunitario massimo: 75 % del costo totale dell'azione; massimale di 75 000 EUR per azione.</p> <p>75 % delle spese di viaggio e soggiorno degli esperti e 100 % dei costi di coordinamento del sistema.</p> <p>Contributo finanziario comunitario massimo: 50 % del costo della partecipazione degli osservatori provenienti da altri Stati membri e dell'organizzazione di workshop, della preparazione delle esercitazioni, delle relazioni finali ecc.</p> <p>Contributo finanziario comunitario massimo: 50 % del costo totale di ciascun progetto pilota, con un massimale di 200 000 EUR per progetto.</p>

Azione <sup>(1)</sup>	Modalità di finanziamento
<p>2. <i>Azioni di sostegno</i> <sup>(2)</sup></p> <p>Azioni di sostegno quali lavori preparatori relativi a nuovi settori o azioni specifiche di follow-up per altri progetti, workshop o esercitazioni.</p>	<p>Contributo finanziario massimo: 50 % del costo totale di ciascun'azione; massimale di 30 000 EUR per azione.</p>
<p>3. <i>Conferenze e manifestazioni</i></p> <p>Conferenze ed altre manifestazioni di protezione civile in cui vengono coinvolti più Stati membri.</p>	<p>Contributo finanziario comunitario massimo: 30 % del costo totale dell'azione; massimale di 50 000 EUR per azione.</p>
<p>4. <i>Informazione</i></p> <p>— Azioni volte a migliorare l'informazione, l'educazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, per mettere i cittadini in condizione di proteggere se stessi con maggiore efficacia in qualsiasi luogo del territorio comunitario e contribuire alla sicurezza dei cittadini all'interno della Comunità</p> <p>— Divulgazione di informazioni, distribuzione di pubblicazioni e produzione di materiale divulgativo sulla cooperazione comunitaria in materia di protezione civile.</p>	<p>Contributo finanziario comunitario massimo: 75 % del costo totale dell'azione.</p> <p>Contributo finanziario comunitario: 100 % dei costi.</p>
<p>5. <i>Altre azioni</i></p> <p>— Altre azioni volte ad una migliore analisi dei risultati delle attività di protezione civile, quali analisi statistiche ed economiche</p> <p>— Valutazione del programma</p> <p>— Diffusione delle informazioni sulle azioni decise, nella lingua degli Stati membri interessati dall'oggetto di dette azioni.</p>	<p>Contributo finanziario comunitario: 100 % dei costi.</p>
<p><b>D. Mobilitazione di esperti</b></p> <p>Mobilitazione di esperti per intervenire in situazioni d'emergenza a rinforzo dei dispositivi instaurati dalle autorità di uno Stato membro o di paesi terzi in cui si sono verificate calamità naturali o catastrofi tecnologiche.</p>	<p>Contributo finanziario comunitario: 100 % dei costi di missione degli esperti.</p>

<sup>(1)</sup> Le azioni sono sovvenzionabili in funzione delle priorità definite ogni anno dal comitato di gestione.

Azioni specifiche sovvenzionabili mediante altri strumenti comunitari non possono beneficiare di finanziamenti nell'ambito del presente programma. Per quanto concerne il punto D, ciò significa che le azioni sovvenzionabili, tra l'altro, mediante l'ECHO, non possono beneficiare di finanziamenti nell'ambito del presente programma.

<sup>(2)</sup> Le azioni sono sovvenzionabili solo se interessano tutti o numerosi Stati membri.

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**  
**del 13 dicembre 1999**  
**relativa alla piena applicazione dell'acquis di Schengen in Grecia**

(1999/848/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'articolo 2, paragrafo 2 del Protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea,

vista la decisione del Comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce la Commissione permanente di applicazione di Schengen,

vista la decisione del Coreper del 30 giugno 1999 relativa all'istituzione della Commissione ad hoc «Grecia»,

tenendo presenti le decisioni del Comitato esecutivo di Schengen del 7 ottobre 1997 (SCH/Com-ex (97) 29, rev 2) e del 16 dicembre 1998 (SCH/Com-ex (98) 49, rev. 3),

- (1) considerando che sono state effettuate visite al fine di verificare un soddisfacente adempimento delle condizioni relative alle risorse umane e al materiale, alla formazione degli organi di vigilanza e di controllo delle frontiere e al coordinamento fra i servizi interessati;
- (2) considerando che sono soddisfatte le condizioni per la soppressione dei controlli delle persone alle frontiere interne con la Grecia a decorrere dal 1° gennaio 2000,

DECIDE:

*Articolo 1*

I controlli delle persone alle frontiere interne tra la Grecia e gli Stati membri che applicano pienamente l'acquis di Schengen saranno soppressi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 26 marzo 2000. A decorrere dal 1° gennaio 2000, la presente decisione sarà applicata al traffico marittimo interno nei porti.

Per quanto riguarda i controlli relativi ai voli interni provenienti dalla Grecia o diretti in Grecia, le date alle quali si procederà alla loro soppressione saranno concordate tra la Grecia e ciascuno Stato membro interessato, a decorrere dal 1° gennaio 2000, per quanto concerne gli aeroporti per i quali ciò è possibile dal punto di vista tecnico. I controlli saranno comunque soppressi al più tardi il 26 marzo 2000. Gli Stati membri interessati informeranno il Consiglio e la Commissione, anteriormente al 1° aprile 2000, in merito alle misure da essi adottate ai fini dell'attuazione della presente decisione.

*Articolo 2*

Il Gruppo di lavoro «Valutazione di Schengen» esaminerà nel corso del 2000 la piena applicazione dell'acquis di Schengen alla Grecia e procederà allo studio delle misure che risulteranno necessarie.

*Articolo 3*

1. La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
2. Essa sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1999.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

S. HASSI

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1999

**relativo alla concessione di un aiuto nazionale da parte del Governo austriaco a favore dei piccoli produttori in regioni svantaggiate visto l'allegato XV dell'atto di adesione del 1994**

(1999/849/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, terzo comma,

vista la richiesta presentata dal Governo della Repubblica d'Austria in data 20 ottobre 1999,

considerando quanto segue:

- (1) l'articolo 151, paragrafo 1 dell'atto di adesione del 1994 sancisce che gli atti elencati nell'allegato XV si applicano nei confronti dei nuovi Stati membri alle condizioni previste in tale allegato; l'allegato XV, capo VII, sezione «D. Strutture», punto 2, lettera c) prevede che, in deroga all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie<sup>(1)</sup>, «la Repubblica d'Austria, previa autorizzazione della Commissione, può continuare a garantire, fino al 31 dicembre 2004, ai piccoli produttori che ne avevano diritto nel 1993 in forza della legislazione nazionale, un aiuto nazionale nei limiti in cui l'indennità compensativa di cui agli articoli 17-19 non sia sufficiente a compensare svantaggi naturali permanenti. L'aiuto concesso in totale a tali produttori non deve superare gli importi concessi in Austria nel suddetto anno»;
- (2) in base a tale deroga, il Governo austriaco, dopo l'entrata in vigore del trattato di adesione, ha continuato a garantire dal 1995 un aiuto nazionale adeguato tenendo conto del regime di aiuti comunitari e previsto fino al 2004;
- (3) in data 26 ottobre 1995, il Governo austriaco ha notificato alla Commissione la «Direttiva nazionale speciale relativa alla concessione delle indennità compensative nelle aree svantaggiate e dell'aiuto nazionale», al fine di ottenere conferma della validità del metodo seguito dalle autorità austriache per la concessione dell'aiuto nazionale tra il 1995 e il 1998 e del suo mantenimento fino al 2004;
- (4) la Commissione, nella decisione relativa agli aiuti nazionali del 20 dicembre 1995 (C(95) 3368), ha limitato la concessione degli aiuti nazionali alle aziende le cui

dimensioni, espresse in ettari di superficie agricola utile, non superino le dimensioni medie dell'insieme delle aziende agricole austriache a tempo pieno, da un lato, e a tempo parziale, dall'altro, e non siano in alcun caso superiori ai 25 ettari; inoltre tale decisione è limitata al 31 dicembre 1999;

- (5) tale decisione limita l'applicazione della deroga prevista dall'allegato XV, escludendo dalla compensazione nazionale circa 2 500 aziende aventi una superficie superiore alla superficie media di 23 ettari, per i beneficiari a tempo pieno, e di 6 ettari per i beneficiari a tempo parziale, su un totale di circa 124 000 aziende beneficiarie degli aiuti;
- (6) il limite stabilito dalla Commissione alla concessione degli aiuti sulla scorta della definizione di piccolo produttore non consente di compensare, a partire dal 1995, tutti i piccoli produttori che ne avevano diritto nel 1993 in forza della legislazione austriaca sulla cui base è stata formulata la deroga;
- (7) l'importo dell'aiuto nazionale escluso dalla decisione della Commissione rappresenta una quantità inferiore a 1 milione di euro e corrisponde allo 0,5 % del totale degli aiuti nazionali austriaci alle aziende;
- (8) l'aiuto forfettario concesso alle aziende dal 1995 e previsto fino al 2004 non supera l'importo degli aiuti accordati all'Austria nel 1993;
- (9) l'aiuto in questione non può provocare distorsioni della concorrenza all'interno della Comunità;
- (10) in virtù della deroga per l'Austria di cui sopra, tutti i beneficiari del regime di aiuti nazionali che esercitano la loro attività in aziende situate in particolare in aree di montagna o in regioni vicine alla frontiera orientale dell'Austria si aspettano che, fino al 2004, la compensazione globale percepita nel 1993 non sia diminuita, o addirittura soppressa;
- (11) sussistono pertanto circostanze eccezionali che consentono di considerare l'intervento previsto dal Governo austriaco come compatibile con il mercato comune, alle condizioni previste dalla presente decisione,

<sup>(1)</sup> Sostituito dal regolamento (CE) n. 950/97 (GU L 142 del 2.6.1997, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2331/98 (GU L 291 del 30.10.1998, pag. 10). L'articolo 35 del vecchio regolamento corrisponde all'articolo 37 del nuovo regolamento.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il regime di mantenimento degli aiuti descritto nella «Direttiva nazionale speciale relativa alla concessione delle indennità compensative nelle aree svantaggiate e dell'aiuto nazionale», trasmessa alla Commissione il 26 ottobre 1995, è considerato compatibile con il mercato comune fino al 31 dicembre 2004. Tale Direttiva prevede che, qualora i calcoli dell'indennità compensativa accordata ad un'azienda a partire dal 1995 si traducano in un aiuto di importo inferiore a quello ottenuto dall'azienda in questione nel 1993 nel quadro di detto regime, la differenza è corrisposta sotto forma di aiuto nazionale.

*Articolo 2*

La Repubblica d'Austria è la destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1999.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

K. HEMLÄ

---